

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 440**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori - Codice del consumo»

*(Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 4 gennaio 2005)**

---

Decreto legislativo recante “Riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori - Codice del consumo”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Premessa.

Il presente decreto costituisce esercizio della delega (i cui termini sono stati recentemente prorogati dalla legge di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004 n.136) conferita al Governo con la legge 29 luglio 2003, n.229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione per il 2001, e, in particolare, con l'articolo 7 della stessa che ha delegato il Governo medesimo ad adottare uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, come sostituito dall'articolo 1 della stessa legge 29 luglio 2003, n.229, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi richiamati.

Nell'esercizio di tale delega, prezioso è stato il contributo fornito dalla Commissione di studio istituita presso il Ministero delle Attività Produttive con D.M. 23 dicembre 2002, presieduta dal Prof. Guido Alpa e composta dai massimi esperti della materia, il frutto del cui lavoro è stato sostanzialmente recepito nel presente articolato, che tiene peraltro conto anche delle osservazioni delle associazioni di settore maggiormente rappresentative.

Pur segnalata da una dottrina ormai cospicua, per dovizia di contributi e per vastità di aree indagate, l'esigenza di raccogliere in un unico testo le disposizioni vigenti in materia di tutela del consumatore – un testo unico secondo il modello tradizionale, ovvero una compilazione effettuata secondo le nuove finalità e le nuove tecniche redazionali – non era stata fino ad ora soddisfatta in via ufficiale. Ed anche i tentativi promossi per scopi scientifici non potevano, ovviamente, assumere iniziative dirette a modificare le disposizioni, ma semplicemente quelle di promuoverne una interpretazione coordinata.

Le ragioni di quella che, confrontando il nostro ordinamento con quello dei Paesi membri dell'Unione Europea più evoluti in questo settore, appariva, come una vera e propria lacuna del modello normativo italiano erano molteplici.

Da un lato, la difficoltà di accorpate in un unico contenitore disposizioni approvate in diversi momenti della recente storia legislativa italiana; dall'altro la difficoltà di coordinare fra loro le disposizioni vigenti, in particolare quelle di derivazione comunitaria; dall'altro, ancora, il dubbio, di natura scientifica, piuttosto che pratica, che la riunione in un unico testo di disposizioni afferenti a diversi ambiti che coinvolgono il consumatore potesse sottolineare ancor più la differenza di regimi a cui sono sottoposti i rapporti tra imprenditori e i rapporti tra questi ultimi ed i consumatori.

Attesa la politica di protezione dei consumatori ribadita ancor di recente dalla Commissione europea nella Comunicazione relativa agli anni 2002-2006, e considerati i suggerimenti emersi dalla discussione in ambito comunitario e nell'ambito della cultura giuridica economica e politica dei Paesi membri, questa lacuna è divenuta con il tempo ancor più evidente e l'intervento del Legislatore ormai indifferibile.

I dubbi che ancora sussistevano sull'opportunità di redigere un quadro di principi inerenti esclusivamente a quell'area del diritto contrattuale riguardante i rapporti istituiti con i consumatori, oggi non hanno più alcun fondamento, dal momento che trattasi di un indirizzo che appare irreversibile.

In ambito comunitario si è da tempo affermato – normativamente e politicamente – l'indirizzo rivolto ad armonizzare le regole concernenti i rapporti con i consumatori, mentre è appena agli albori l'iniziativa di armonizzare le regole generali sul contratto (senza distinzione dei ruoli assunti dalle parti): nonostante alcune risoluzioni del Parlamento europeo e del Consiglio dei Ministri, la Commissione sembra molto più cauta ad avviare questo più vasto ed ulteriore processo di normazione unitaria.

D'altra parte, al di là dei problemi di natura giuridica, le finalità di tutela dei consumatori e degli utenti – a cui si aggiungono, per alcuni aspetti, le finalità di tutela dei risparmiatori – sono ormai divenute prioritarie negli interventi dell'Unione europea.

Il codice del consumo, peraltro, non comprende solo regole che afferiscono alla disciplina del contratto, ma regole che riguardano ogni fase in cui il consumatore è coinvolto dalle sue controparti, costituite dai soggetti della catena di produzione e distribuzione di prodotti e servizi.

Nel corpo delle regole riguardanti i consumatori possono, infatti, ricomprendersi disposizioni che concernono la fase anteriore alla formazione del contratto, come quella in cui avviene il contatto sociale tra le parti, la fase dei rapporti tra i consumatori e le istituzioni pubbliche, la fase dei rapporti associativi, la fase degli effetti del consumo del bene o dell'uso di un servizio. Tutti aspetti che - con i connessi profili giuridici - non potrebbero essere inclusi in un testo contenente solo regole di diritto contrattuale.

## 2. Analisi economica del diritto dei consumatori.

La necessità di riordinare e armonizzare la normativa in tema di tutela dei consumatori e degli utenti rappresenta, in modo esplicito, la principale finalità perseguita con l'attività di compilazione concretizzata nel Codice del Consumo. Anche al di là dei riferimenti di natura giuridica, tale finalità trova solide giustificazioni formali nelle teorie economiche e commerciali sui processi di acquisto e di consumo.

Tali teorie, infatti, evolutesi a partire dai modelli classici e neoclassici sul consumatore, incentrate sugli assiomi della razionalità assoluta e della completa informazione degli attori economici (consumatore compreso), sono state radicalmente riformulate grazie al contributo dei primi studiosi che hanno introdotto principi di analisi sociologica e psicologica nella più generale "teoria del consumatore". Il loro sviluppo, negli anni, ha consentito di identificare le dimensioni connotanti la strutturale debolezza del consumatore - e quindi i principi sottostanti al fabbisogno di tutela - originando, al tempo stesso, un ricco quadro concettuale idoneo a descrivere e interpretare comportamenti e processi d'acquisto.

È proprio il portato di tali teorie che ha, in modo più o meno esplicito, guidato tanto il processo di riordino e armonizzazione quanto l'enfasi attribuita alla tutela del consumatore nella "regolazione e nell'esercizio di tutte le attività economiche".

La compilazione coordinata della normativa in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, che ha prodotto il Codice del Consumo, è stata condotta pertanto con riferimento a una cornice di teorie e modelli concettuali consolidati, nella letteratura economica sul comportamento del consumatore e, più in generale, negli studi di marketing.

In particolare, la struttura e l'articolazione del Codice sono state ispirate ai modelli sul processo d'acquisto del consumatore che ne evidenziano le principali fasi in una logica sequenziale.

In tal senso, le norme del Codice sono da considerarsi in piena sintonia con la teoria sulle fondamentali fasi del suddetto processo: da quelle volte a favorire l'educazione e l'informazione del consumatore nei momenti seminali del processo (ovvero all'emergere di bisogni e desideri di acquisto e possesso concernenti beni e servizi di consumo), a quelle che tutelano il consumatore nella delicata fase della raccolta di informazioni da fonti istituzionali, commerciali, personali ed empiriche, a quelle che ne sostengono razionalità e trasparenza dei processi valutativi sulle alternative di scelta; fino alle norme tese a garantire la correttezza dei processi negoziali e delle forme contrattuali da cui discendono le decisioni d'acquisto, l'uso e il consumo.

A conclusione di tale sequenza sono state poste le norme concernenti le interazioni commerciali da cui hanno origine le valutazioni di soddisfazione/insoddisfazione e i comportamenti relazionali, considerando come tali anche quelli di natura conflittuale.

Per ciascuna fase del processo d'acquisto, la normativa vigente è stata armonizzata e coordinata anche con riferimento alle teorie economiche sul consumo e ai modelli di analisi che consentono di interpretare i moventi e i comportamenti d'acquisto, con un duplice finalità: valutare natura e portata delle asimmetrie di cui soffre la domanda nei processi di marketing e, conseguentemente, verificare l'efficacia della normativa vigente a fini di tutela del consumatore e dell'utente.

A seguito di tale impostazione, la complessa e variegata normativa sulla tutela del consumatore dovrebbe risultare maggiormente fruibile da parte degli addetti e pure dei non addetti ai lavori, ma anche dispiegare una maggiore efficacia sia nelle fasi di contenzioso e tutela sia, aspetto per molti versi più rilevante, ex ante, ossia nella funzione deterrente di comportamenti commercialmente o legalmente scorretti a danno dei consumatori.

In ulteriore dettaglio, a partire da alcuni consolidate definizioni sulla natura degli interventi di tutela del consumatore – “insieme di politiche e azioni attuate per assicurare che tutti i consumatori ottengano ciò che vorrebbero veramente (se fossero pienamente informati)”, ovvero “insieme di azioni che pongono il

consumatore nella condizione di scegliere un prodotto, pur non avendo una sufficiente conoscenza dei suoi attributi e delle eventuali alternative che potrebbero emergere da un'approfondita analisi comparativa, conducibile senza costi aggiuntivi per lo stesso" - l'attività di compilazione è stata ispirata dagli approfondimenti che in diverse aree disciplinari (dalla psicologia economica alla finanza comportamentale, al marketing) sono stati condotti per descrivere e interpretare gli scostamenti fra la condizione ideale, postulata dai modelli microeconomici classici e neoclassici, e quella effettiva, riscontrabile nelle moderne economie di mercato. In altri termini oltre al modello sulle fasi del processo d'acquisto, il riferimento esplicito del codice è costituito dalla più rilevanti e ricorrenti aree di debolezza del consumatore (asimmetrie della domanda, non solo di natura informativa).

Infine, la logica della tutela "preventiva" del consumatore è stata rinforzata mediante l'integrazione della normativa vigente con alcuni riferimenti particolarmente innovativi ai principi dell'educazione del consumatore.

Per educazione del consumatore si è inteso il processo mediante il quale il consumatore apprende il funzionamento del mercato, e la cui finalità consiste nel migliorare la capacità di agire in qualità di acquirente o di consumatore dei beni e dei servizi che sono giudicati maggiormente idonei al miglioramento del proprio benessere.

Ne è conseguito il tentativo di introdurre espliciti riferimenti all'educazione del consumatore quale attività o processo informativo o di istruzione che non abbia quale oggetto il bene o il servizio di una specifica impresa o marca, ma la categoria generale alla quale un bene o un servizio appartiene. Il processo educativo, in tale contesto, non dovrebbe avere in alcun modo finalità promozionale del consumo, ma limitarsi a evidenziare quali attributi dell'offerta sono da valutarsi per poter inferire le prestazioni del prodotto, e quali attributi, seppure non visibili o non valutabili a priori, sono maggiormente influenti sulle medesime prestazioni, nonché la dinamica temporale e causale con cui i legami fra attributi e prestazioni sono soliti manifestarsi.

Il richiamo all'educazione del consumatore, pertanto, è volto all'esemplificazione delle caratteristiche tecniche che rendono percepibili e misurabili i diversi attributi dei prodotti, nonché i loro effetti nel tempo, anche al fine di limitare le più frequenti distorsioni percettive di cui i consumatori soffrono

in fase di raccolta, elaborazione e valutazione delle informazioni relative alle diverse categorie di beni e servizi da acquistare.

### 3. La competenza legislativa.

Le regole che si sono raccolte nel "codice" sono tutte di matrice statale. La legislazione regionale che, a partire dalla metà degli anni Settanta, è stata via via emanata sulla base del testo originario dell'art.117 Cost., si fondava sulla competenza regionale in materia di "fiere e mercati", ed ha avuto riguardo soprattutto alla disciplina del commercio, e, per quanto attiene ai consumatori, ha interessato soprattutto i finanziamenti alle associazioni che in quell'epoca cominciarono a diffondersi. Finanziamenti destinati a dare sostegno ad iniziative svolte in ambito regionale, per promuovere l'educazione e l'assistenza dei consumatori, per migliorarne l'informazione, per pubblicare testi e materiali volti a creare una migliore consapevolezza dei propri diritti, ovvero a effettuare migliori scelte o un miglior uso di prodotti e servizi.

È probabile che la nuova versione dell'art.117 Cost. possa indurre le Regioni ad assumere iniziative di maggior momento. Tuttavia, è appena il caso di osservare che proprio nella enumerazione delle materie di competenza normativa statale compare nell'art.117 Cost. l'espressione "ordinamento civile".

Questa espressione – per concorde interpretazione – comprende tutte le materie disciplinate dal codice civile e tutte le materie che possono riguardare il diritto civile e il diritto commerciale, i diritti della persona, gli status, etc.

Poiché i rapporti tra "professionisti" e i consumatori sono riconducibili, dal punto di vista giuridico, a rapporti precontrattuali, contrattuali ed extracontrattuali, e poiché la loro disciplina investe lo status dei consumatori (cioè dei loro diritti fondamentali, enunciati dalla legge 30 luglio 1998, n.281), e quindi la posizione giuridica della persona nell'ambito dell'ordinamento, è ragionevole ritenere che tutte queste materie siano ascrivibili all'ambito dell'"ordinamento civile" e che, pertanto, siano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Per le medesime ragioni, sono riservate sempre allo Stato la disciplina della concorrenza, la disciplina del credito e del risparmio, tutte materie che o confinano o si intrecciano con le materie riguardanti i rapporti dei consumatori con le imprese.

D'altra parte, è facile intuire che l'introduzione di regole regionali in questa materia finirebbe per alterare la condizione di eguaglianza giuridica in cui hanno diritto di versare i consumatori residenti in ogni località del Paese. Una frammentazione della disciplina, infine, contrasterebbe non solo con l'articolo 3 della Carta costituzionale ma anche con le stesse finalità istituzionali dell'Unione europea, perché sia il disposto dell'articolo 153 del Trattato, sia le numerose direttive comunitarie di tutela del consumatore, hanno lo scopo di migliorare la posizione giuridica dei consumatori e di rimuovere le barriere al mercato interno che ancora sopravvivono o per la difformità delle discipline o per le lacune degli ordinamenti.

Le competenze regionali nel settore dei rapporti dei consumatori non possono, dunque, che avere riguardo a iniziative a favore delle associazioni, a programmi di intervento per l'informazione e l'educazione, eventualmente anche per la soluzione stragiudiziale delle controversie, ma certamente non possono incidere né sui diritti dei consumatori né sulla disciplina dei loro rapporti precontrattuali, contrattuali o extracontrattuali con le imprese.

#### 4. Caratteri della compilazione.

Sulla base di queste premesse, si è proceduto ad identificare la frammentata normativa in materia ed a raccoglierla seguendo le indicazioni provenienti dalla disciplina sulla compilazione dei testi unici: il coordinamento delle disposizioni, il loro aggiornamento, la loro rispondenza ai dettami del diritto comunitario.

La compilazione realizzata prende lo spunto da analoghe compilazioni apparse in altri Paesi dell'Unione europea, come ad esempio il Code de la Consommation francese, la Legge generale sulla difesa dei consumatori e degli utenti spagnola del 1984, e il progetto di codice belga.

Le disposizioni che vi sono raccolte sono quelle oggi vigenti in materia di diritto dei consumatori. Esse sono disposte secondo un ordine logico che ripercorre le fasi del rapporto di consumo, il rapporto che si istituisce tra il consumatore e l'utente con il produttore di beni e servizi e con i suoi intermediari. In ordine ai criteri ordinatori delle regole raccolte nel codice, conviene fin da subito sottolineare che, premesse alcune disposizioni di carattere generale sui diritti dei consumatori, previsti dalla legge n.281 del 1998, il corpo

normativo si occupa della fase anteriore alla istituzione del rapporto, che riguarda l'educazione del consumatore, la sua informazione e la pubblicità commerciale. Si occupa poi della conclusione del rapporto che è funzionale alla circolazione di beni e servizi, si occupa della sicurezza e della qualità dei prodotti e dei servizi, ed infine della posizione giuridica delle associazioni dei consumatori e della disciplina del relativo accesso alla giustizia.

#### 5. La tecnica redazionale.

Obiettivo prioritario del lavoro di redazione del codice è stato quello di riorganizzare in ordine sistematico le numerose leggi intervenute in un lungo lasso temporale a tutela del consumatore. Tale preoccupazione è stata dettata dall'esigenza di dare una risposta al comune malessere che diffusamente si prova dinanzi ad una produzione torrentizia e, quindi, necessariamente disordinata, alla quale si è tentato, spesso, di porre riparo attraverso raccolte e testi unici, che tuttavia non sono serviti allo scopo essendo mancata non solo un'opera di codificazione, ma anche quella di mera consolidazione.

A tale scopo si è discusso sulle diverse alternative che si ponevano sul <<come>> raccogliere la disciplina esistente. Fra le molte possibilità si è ragionato essenzialmente intorno a due opzioni.

La prima incentrata su di una raccolta delle leggi esistenti fatta secondo un criterio di accorpamento che tenesse conto dell'elencazione dei diritti fondamentali indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 1998, n.281. Seppure suggestiva, l'operazione non è sembrata di facile realizzazione pratica, difatti già sotto la lettera a) diritto alla salute, che avrebbe costituito il Titolo I della parte II, è sorta la difficoltà di trovare la specificità della tutela (come consumatore) rispetto alla tutela del diritto alla salute, costituzionalmente garantito.

La seconda opzione, che è stata infine prescelta, ha riaggregato la disciplina intorno al procedimento che accompagna l'atto di consumo.

In questo lavoro di riaggregazione si è puntualmente ripresa la disciplina vigente, ripetendo (nella maggior parte dei casi) le norme nella loro originaria formulazione, limitando le modifiche a quelle rese necessarie da esigenze di coordinamento ovvero di aggiornamento rispetto a normative o problematiche sopravvenute.

In alcuni casi, ai fini di completezza del testo codicistico, sono state inserite, elevandone la fonte, norme di rango non primario.

Tale opera di riorganizzazione e compilazione unitaria rappresenta un indubbio miglioramento del dato normativo vigente.

Infatti, essa elimina le incoerenze e le sovrapposizioni tra le diverse regole che, derivando da diverse direttive introdotte in diversi momenti, si erano verificate in diversi settori, quale, ad esempio, in materia di recesso.

## 6. La struttura del Codice.

Il codice si compone di 138 articoli riuniti in sei parti.

La parte I (artt.1-3) contiene le disposizioni generali.

In particolare, vengono chiarite le finalità della nuova disciplina e fornite una serie di definizioni di seguito frequentemente utilizzate.

La parte II (artt.4- 32) riguarda educazione, informazione e pubblicità.

Essa guarda a tutta l'attività preliminare che, ancor prima della specifica attività di informazione precontrattuale, pone il consumatore in grado di ottenere una corretta conoscenza del bene da acquistare che, a sua volta, passa necessariamente attraverso l'informazione ed, eventualmente, attraverso l'educazione e la pubblicità.

Invero, allo stato attuale, mentre la normativa sulla pubblicità risulta ampia e puntuale, quella sull'attività di informazione appare ancora episodica e quella sull'educazione è del tutto assente. Si è ritenuto, tuttavia, comunque utile formulare una norma di raccordo al fine di introdurre nel corpo del Codice almeno un riferimento positivo al diritto all'educazione, che non solo è inserito tra i diritti fondamentali nell'art.1 della l. n.281/98, ma è anche espressamente menzionato dall'art.153 del Trattato istitutivo della Comunità Europea <<al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione>> e riconosciuto dalla Risoluzione della CEE del 1975.

In ambito comunitario, infatti, il consumatore - considerato homo oeconomicus - mediante l'informazione è posto nella situazione di poter apprezzare i fattori componenti la qualità e il prezzo del prodotto e quindi nella situazione di poter operare scelte consapevoli. In tal modo, attraverso l'organizzazione della normativa riguardante le informazioni offerte al consumatore mediante le etichette, le diciture stampigliate sulle confezioni, la

documentazione allegata al prodotto, l'indicazione dei prezzi per unità di misura, in modo visibile e comprensibile; il controllo della correttezza dei messaggi pubblicitari, si mira a ridurre l'asimmetria informativa tra il professionista e il consumatore.

L'informazione del consumatore è la linea direttrice che accompagna nel Codice tutto lo svolgimento del rapporto di consumo, perché ricompare nel momento della conclusione del contratto e nel momento della sua esecuzione; ancora l'informazione è richiamata nelle disposizioni del Codice che riguardano la sicurezza e la qualità del prodotto, dal momento che il consumatore deve avere cognizione piena dei rischi presentati dal prodotto e delle caratteristiche che questo presenta sia per poter essere utilizzato con il maggior profitto sia per prevenire eventuali danni derivanti dal suo uso.

In adempimento ad uno dei criteri di delega è stata introdotta una nuova disciplina volta al rafforzamento della tutela dei consumatori in materia di televendita (artt. 28-31).

La parte III (artt.33-98) riguarda la circolazione dei beni e dei servizi.

Questa parte si apre con una disposizione generale che riguarda le regole che devono ispirare l'attività commerciale. Difatti, è stato ritenuto opportuno inserire già nel corpo del codice i principi che ispirano la proposta di direttiva sulla correttezza delle pratiche commerciali.

La disciplina del contratto costituisce l'oggetto principale di tale parte: alle regole che, trasversalmente, riguardano tutti i contratti, pur riferendosi a particolari modalità di circolazione dei beni o dei servizi, seguono le cd. regole di settore che riguardano la disciplina di specifici contratti.

È apparso opportuno un riferimento alla erogazione dei pubblici servizi per quanto riguarda il cittadino consumatore, sia pure sotto forma di norma di coordinamento che rinvia alle specifiche discipline di settore.

La parte IV (artt.100-128) riguarda la sicurezza e qualità dei prodotti. In particolare, vengono raccolte e coordinate le disposizioni in tema di responsabilità per prodotti difettosi, di certificazione di qualità, di garanzia legale di conformità e di garanzia commerciale per i beni di consumo. Sono state introdotte nel corpo del codice altresì le norme in materia di sicurezza generale dei prodotti previste dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n.172, attuativo della direttiva 2005/29/CE.

La parte V (artt. 129-135) riguarda le associazioni dei consumatori e l'accesso alla giustizia, con particolare riferimento all'individuazione delle associazioni rappresentative a livello nazionale ed alle azioni proponibili dalle medesime.

Infine, la parte VI (artt.136-137) contiene le disposizioni finali e le abrogazioni.

#### 7. Analisi delle singole disposizioni codicistiche.

Venendo all'analisi del contenuto delle singole disposizioni, può sinteticamente osservarsi quanto segue.

L'articolo 1 riproduce parte del comma 1 dell'articolo 1 della legge 281/98, integrato con un opportuno riferimento sia alla Carta costituzionale che all'articolo 153 del Trattato CE. Il riferimento all'articolo 153 del Trattato CE consente di assumere la fonte comunitaria, in cui esplicitamente si prevede la promozione di un elevato livello di protezione dei consumatori, a principio informatore di tutta la disciplina in materia di tutela dei consumatori. Il richiamo alla Costituzione, d'altro canto, permette di sottolineare come la normativa in materia consumeristica, pur avendo solide basi solo in ambito comunitario, si riannodi alla disciplina costituzionale in tema di diritti della persona.

Con la locuzione "processi di acquisto e di consumo di beni e servizi" si vuole definire l'intero rapporto di consumo, non limitato ai soli aspetti contrattuali, ma comprendente anche gli aspetti preliminari (informazione, pubblicità e altre forme di comunicazione) e quelli conseguenti all'atto di acquisto in senso stretto (recesso, garanzie, rimedi e risarcimenti).

L'articolo 2 riproduce la restante parte del comma 1 dell'articolo 1 della legge 281/98, nonché il comma 2 dello stesso articolo.

L'articolo 3 contiene le definizioni dei concetti giuridici utilizzati nel codice e precedentemente diffuse nei vari testi normativi oggetto del riassetto.

Gli articoli 4 e 5 contengono norme di coordinamento relative ai principi cui deve informarsi l'educazione del consumatore e l'informazione rivolta al medesimo. Le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Gli articoli dal 5 al 12 riproducono gli articoli della legge 10 aprile 1991, n.126 - Norme per l'informazione al consumatore, come modificata dalla legge 22

febbraio n.146, tenendo altresì conto del relativo regolamento di attuazione, recato dal D.M. 8 febbraio 1997, n.101. E' stata peraltro aggiunta all'art.6 la lettera c) relativa all'ipotesi di prodotto proveniente da un Paese estraneo alla UE.

Gli articoli dal 13 al 17 riproducono gli articoli da 1 a 5 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n.84 sull'indicazione dei prezzi per unità di misura, costituente attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi.

L'articolo 18 introduce disposizioni generali in materia di pubblicità e comunicazioni commerciali, anche al fine di rendere possibile l'inserimento futuro di ulteriori disposizioni all'interno del corpus codicistico.

Gli articoli dal 19 al 27 riproducono gli articoli da 1 a 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.74 "Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa", come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.67, apportandovi le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) dell'art.20, nella definizione di operatore pubblicitario, è stata inserita, su specifica segnalazione del Ministero della Comunicazione, in alternativa alla nozione di "proprietario del mezzo", quella di "responsabile della programmazione radiofonica o televisiva"; la medesima modifica è stata inserita al comma 10 dell'articolo 26;

b) al comma 1 dell'articolo 25 è stato fatto salvo il divieto della sopravvenuta legge 3 maggio 2004, n. 112 articolo 10, comma 3;

c) all'art. 26 non è stato riprodotto il comma 14 dell'art.7 del d.lgs 74/92 in quanto la relativa disposizione è confluita nel testo dell'art.132.

L'articolo 28 costituisce una norma di mero coordinamento, finalizzata al rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite, in conformità ai principi di delega.

Gli articoli 29, 30 e 31 riproducono l'articolo 3-bis della legge 30 aprile 1998, n.122, introdotto dall'art.52 della legge 1° marzo 2002, n.39, con l'aggiunta (effettuata all'interno dei commi 2 e 3 dell'articolo 29) di specifiche disposizioni tratte dal Codice di autoregolamentazione del 14.05.2002 in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi simili.

L'articolo 32 contiene la disciplina sanzionatoria in materia di televendite, conformemente all'articolo 6 della Delibera n.538/01/CSP del 26 luglio 2001 dell'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni, recante il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite.

L'articolo 33 introduce regole generali nelle attività commerciali, in considerazione di principi generali di diritto comunitario in tema di pratiche commerciali sleali.

Gli articoli 34 e 35 riproducono gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo.

L'articolo 36 riproduce i commi 4 e 5 dell'art125 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; peraltro, si è ritenuto opportuno abrogare la parola "esclusiva", riferita alla concessione del credito, onde facilitare la tutela dei diritti del consumatore.

L'articolo 37 contiene il mero rinvio al Testo unico bancario.

L'articolo 38 costituisce una norma di coordinamento che fa rinvio alla disciplina generale in materia di commercio.

L'articolo 39 riproduce il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, 50 - Attuazione della direttiva n. 85/577/Cee in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, sostituendo, però, il termine "operatore commerciale" con quello "professionista", utilizzato a fini di uniformità in tutto il codice ed inserito tra le definizioni generale all'articolo 3.

L'articolo 40 riproduce l'articolo 3 del decreto legislativo 50/92, sostituendo sia la locuzione "valori mobiliari" con quella "strumenti finanziari" (in conseguenza di quanto disposto dal sopravvenuto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58) sia il termine "nonché" (lettera a) del comma 1) con "e", al fine di uniformare il testo a quello della relativa direttiva comunitaria.

L'articolo 41 costituisce norma di coordinamento, finalizzata all'omogeneizzazione delle disposizioni sul diritto di recesso, conformemente ai criteri di delega.

Gli articoli 42 e 43 riproducono, rispettivamente, gli articoli 5 e 7, comma 2, del d.lgs. 59/92.

L'articolo 44 si limita ad inserire una norma di coordinamento.

Gli articoli da 45 a 57 riproducono sostanzialmente le norme del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185 (Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza), specificamente individuate nelle rubriche dei singoli articoli, con le seguenti modifiche eccezioni:

a) dall'articolo 45 sono state eliminate alcune definizioni (consumatore e fornitore: quest'ultimo sostituito con il termine "professionista"), inserite in via generale all'articolo 3, ed è stato espunto il riferimento all'elenco delle tecniche di comunicazione a distanza, originariamente allegato al decreto legislativo 185/99, in quanto ritenuto meramente esemplificativo (ovviamente, tale elenco non è stato nuovamente allegato al testo del codice);

b) all'articolo 47, terzo e quinto comma, è stato aggiunto il riferimento alla normativa sul commercio elettronico;

c) l'art. 49 costituisce innovazione finalizzata al coordinamento della normativa in tema di recesso, in ottemperanza al criterio di delega che prevede l'omogeneizzazione delle relative norme.

L'articolo 58 riproduce gli articoli 11 del decreto legislativo 50/92 e 12 del decreto legislativo 185/99.

L'articolo 59 ricalca gli articoli 12 del decreto legislativo 50/92 e 14 del decreto legislativo 185/99.

Gli articoli da 60 a 63 rappresentano una puntuale esecuzione del principio di delega relativa all'omogeneizzazione del diritto di recesso; a tal fine sono state riprodotte, omogeneizzandole e fondendole tra loro, le relative disposizioni contenute sia nel decreto legislativo 50/92 sia nel decreto legislativo 185/99 (tali disposizioni sono specificamente indicate nelle rubriche dei singoli articoli).

L'art. 64 è una mera norma di coordinamento che rinvia, per le parti non disciplinate dal codice alla specifica disciplina in materia di commercio elettronico.

Gli articolo dal 65 al 77 riproducono le disposizioni contenute negli articoli dall'1 al 12 del decreto legislativo 427/98, recante l'attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, cui sono state apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 65 recepisce l'articolo 1 del decreto legislativo 427/98 così come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge 135/2001, che, a sua

volta, detta una diversa definizione del bene immobile. La definizione di "acquirente" è stata modificata per accogliere al suo interno la definizione generale di consumatore prevista dall'articolo 3.

b) il comma 1 dell'articolo 69 estende il termine per l'esercizio del diritto di recesso a 10 giorni lavorativi, omogeneizzandolo a quello indicato nell'articolo 61 per la disciplina generale.

c) l'articolo 71 detta una norma di coordinamento con la disciplina generale in materia di diritto di recesso.

d) gli articoli 72, 76 e 77 costituiscono puntuali riproduzioni di altrettanti articoli del decreto legislativo 427/98, come modificato dalla legge 135/2001. In particolare, l'articolo 72 recepisce l'articolo 7 del decreto legislativo 427/98, come modificato dall'articolo 4, comma 2 lettera b) della legge 135/2001; l'articolo 76 recepisce l'articolo 11 del decreto legislativo 427/98, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge 39/2002; l'articolo 77 recepisce l'articolo 12 del decreto legislativo 427/98, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b) della L. n. 39/2002.

Gli articoli dal 78 al 98 riproducono le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"), con le seguenti modifiche:

a) l'articolo 78, comma 2, è stato modificato rispetto al testo originario, per raccordarne la disciplina con quella dei contratti a distanza. La disposizione originaria del decreto legislativo 111/95 era la seguente : "Il presente decreto si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati fuori dai locali commerciali, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.50";

b) l'articolo 80 riproduce l'articolo 3 del decreto legislativo 111/95, come modificato dall'articolo 11, comma 6, legge 29 marzo 2001 n.135;

c) l'articolo 81 riproduce l'articolo 4 del decreto legislativo 111/95, come modificato dall'articolo 11, comma 6, legge 29 marzo 2001 n.135;

d) all'articolo 86, si è modificata la lettera h) per raccordarne la disciplina con quella dei contratti a distanza.

L'articolo 98 riproduce l'articolo 21 del decreto legislativo 111/95, come modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.57.

L'articolo 99 introduce una norma di coordinamento in materia di servizi pubblici, con la previsione di interventi, nell'ambito delle rispettive competenze, dello Stato e delle Regioni.

Gli articoli dal 100 al 111 costituiscono puntuale riproposizione delle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 maggio 2004 n.172 (Attuazione della direttiva n.2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti), con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 104, comma 1, è stata estesa anche alle altre amministrazioni competenti per materia, la partecipazione alle procedure di consultazione e di coordinamento tramite l'utilizzo del Sistema Pubblico di Connettività. Al comma 4, si è ritenuto necessario operare un raccordo con la legge n.281/98, costituente la legge cardine in materia di tutela dei consumatori, che stabilisce precisi criteri di rappresentatività delle associazioni dei consumatori operanti a livello nazionale. L'espressione usata dall'articolo 4, comma 4, del d.lgs. n.172/2004 rappresenta invece la pedissequa riproduzione della formulazione contenuta nell'art.5 del d.lgs 17 marzo 1995, n.115 antecedente alla richiamata legge 281/98;

b) all'articolo 105, comma 6, le parole "bilancio dello Stato" sono state sostituite da "finanza pubblica". L'articolo 105 disciplina la materia dei controlli sulla sicurezza dei prodotti immessi sul mercato, in particolare le attività di cui al comma 8, sono svolte facendo ricorso alle risorse umane e strumentali disponibili.

Gli articoli dal 112 al 125 riproducono le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.224, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001 n.25.

L'articolo 126 introduce una norma di coordinamento relativamente alle certificazioni volontarie di qualità.

L'articolo 127 rinvia alle norme tecniche UNI EN 45000 o equivalenti.

L'articolo 128 prevede il rinvio alle disposizioni degli articoli da 1519-*bis* a 1519-*nonies* del codice civile in materia di garanzia di beni di consumo.

L'articolo 129 riprende l'articolo 4 della legge n.281/98, come modificato dall'articolo 5 della legge n.340/2000.

L'articolo 130 riproduce l'articolo 5 della legge n.281/98, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n.224/2001, con le seguenti modifiche:

a) al comma 5, ultimo periodo, il riferimento all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n.15 è sostituito dal richiamo agli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2002, n.445;

b) il comma 5-*bis* dell'articolo 5 della legge n.281/98, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n.224/2001 è stato rinumerato come comma 6, con l'estensione della comunicazione già prevista nel testo originario per le associazioni iscritte all'elenco, anche agli "ulteriori enti pubblici". La previsione della possibilità dell'inserimento nell'elenco tenuto presso la Comunità europea anche di enti pubblici assume un particolare rilievo in considerazione di quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva 98/27/CE, ove si prevede che, in materia di violazioni intracomunitarie, per "ente legittimato" si intende qualsiasi organismo o organizzazione, debitamente costituito secondo la legislazione di uno Stato membro, che ha un legittimo interesse a far rispettare le disposizioni di cui all'articolo 1 della direttiva medesima e, in particolare,,: a) uno degli organismi pubblici indipendenti, specificamente preposti alla tutela degli interessi di cui all'articolo 1, negli Stati membri in cui esistono simili organismi e/o b) le organizzazioni aventi lo scopo di tutelare gli interessi di cui all'articolo 1, secondo i criteri stabiliti dal loro diritto nazionale". Ai sensi di tale previsione, dunque, taluni enti pubblici, quali ad esempio le Autorità Garanti, saranno legittimate a proporre in giudizio le azioni inibitorie in caso di controversie transfrontaliere. L'opzione corrisponde alle scelte effettuate dal legislatore inglese, che ha previsto la legittimazione ad agire del Director General dell'Office of Fair Trading e della Financial Services Authority (Regulations, 1994, 1999, 2001).

L'articolo 131 riproduce l'articolo 6 della legge 281/98.

L'articolo 132 recepisce la parte dell'articolo 3 della legge 281/98 relativa all'attribuzione della legittimazione ad agire per le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco. Riproduce, altresì, il comma 2-*bis* dell'articolo 1 della stessa legge 281/98, incorporando gli ambiti di materie che erano definite nell'allegato I alla legge medesima e che sono state inserite all'interno del codice, nonché il richiamo alle normative tuttora vigenti, anch'esse all'epoca elencate nel medesimo allegato, che, pertanto, non viene richiamato.

Non è stato riprodotto il secondo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 1 della legge 281/98, in quanto la relativa competenza resta assorbita in quella prevista ora dall'articolo 137 del codice.

L'articolo 133 riproduce l'articolo 3 della legge 281/98, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 aprile 2001, n.224 e dall'articolo 11, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n.39, con le seguenti modifiche:

a) l'autorità giudiziaria competente è stata individuata nel "Tribunale", omogeneizzando, in conformità della recente riforma dell'ordinamento giudiziario che ha introdotto il giudice unico di primo grado, i vari termini previsti nell'originaria disposizione (giudice competente e pretore);

b) al comma 2 è stata prevista la possibilità per il professionista convenuto di chiamare in giudizio le altre associazioni legittimate ad agire;

c) al comma 5 si è precisato che il tribunale accerta la regolarità formale del processo verbale di conciliazione in composizione monocratica;

d) al comma 7 vengono tenute distinte l'ipotesi di inadempimento al provvedimento del giudice da quella di violazione degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione: nel primo caso, il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento; nel secondo, invece, viene data facoltà alle parti di adire il Tribunale perché, con procedimento in camera di consiglio, fissi le conseguenze di tale inadempimento.

e) il comma 10 è stato aggiunto per dare una risposta ai numerosi dubbi sorti in via interpretativa circa i rapporti tra legge 281/1998 e l'art.1469-*sexies* c.c. Si è chiarito che l'azione inibitoria proponibile dalle associazioni dei consumatori ai sensi della norma codicistica sarà regolata – così come espressamente prevede la direttiva 98/27/CE – dalla legge 281/98, sia con riguardo ai soggetti legittimati (le sole associazioni dei consumatori ed utenti iscritte nell'elenco di cui all'art.138), sia con riguardo all'ambito dei provvedimenti ottenibili (non solo propriamente inibitori, ma anche ripristinatori, oltre che l'applicazione delle misure coercitive e la già prevista pubblicazione del provvedimento).

Gli articoli 134 e 135 ottemperano a quanto previsto dai criteri di delega stabiliti dall'articolo 7 della legge n.229/2003 circa la possibilità di attivare forme di composizione extragiudiziale delle controversie, favorite allo scopo di deflazionare il carico di contenzioso pendente ed agevolare la rapida soluzione delle controversie.

L'articolo 136 riunisce in un'unica norma quanto già previsto singolarmente dalle disposizioni richiamate in rubrica.

L'articolo 137, disposizione finale, descrive un meccanismo di aggiornamento delle norme per consentire modifiche al codice.

L'articolo 138 contiene le abrogazioni sia delle norme inserite nel codice, sia di quelle precedentemente già abrogate, al fine di evitarne (anche in via interpretativa) la reviviscenza.

L'allegato riproduce l'allegato II della direttiva n. 2001/95/CE previsto dall'articolo 6, comma 3 del d. lgs. 21 maggio 2004, n.172.

Il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

## **Decreto legislativo recante riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori - Codice del consumo.**

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'articolo 153 del Trattato della Comunità europea;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, con riferimento ai principi di unità, continuità e completezza dell'ordinamento giuridico, nel rispetto dei valori di sussidiarietà orizzontale e verticale;

Visto l'articolo 16 della legge 23 agosto 1988 n.400;

Vista la legge 29 luglio 2003, n.229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione per il 2001, e, in particolare, l'articolo 7 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, come sostituito dall'articolo 1 della stessa legge 29 luglio 2003, n.229, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi richiamati;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n.675, come modificata dai decreti legislativi 9 maggio 1997, n.123, 28 luglio 1997, n.255, 8 maggio 1998, n.135, 13 maggio 1998, n.171, 6 novembre 1998, n.389, 26 febbraio 1999, n.51, 11 maggio 1999, n.135, 30 luglio 1999, n.281, 30 luglio 1999, n.282 e 28 dicembre 2001, n.467;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n.52, recante attuazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ed, in particolare, l'articolo 25;

Vista la legge 30 luglio 1998, n.281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti e successive modificazioni;

Vista la legge 10 aprile 1991, n.126, recante norme per l'informazione al consumatore e il decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n.101, regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n.126, recante norme per l'informazione del consumatore;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.74, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.67, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2001, n.224, recante attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori ed il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n.20, regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio ed, in particolare, gli articoli 18 e 19;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 1998, n.427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori, in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.224, recante attuazione della direttiva CEE numero 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n.183;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n.253, recante attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, come modificato dai decreti legislativi 4 agosto 1999, n.333, e 4 agosto 1999, n.342;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n.218, regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n.24, recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del.....;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del.....;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari.....;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per le politiche comunitarie e della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo

PARTE I  
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I  
Disposizioni generali e finalità

ART. 1

*(Finalità ed oggetto - art.1, comma 1, legge 30 luglio 1998, n. 281)*

1. Il presente codice, nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato dell'Unione europea, nonché nella normativa comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato delle Comunità europee e nei trattati internazionali, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti, armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo di beni e servizi.

ART. 2

*(Diritti dei consumatori- art.1, comma 2, legge 30 luglio 1998, n. 281)*

1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
  - a) alla tutela della salute;
  - b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
  - c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
  - d) all'educazione al consumo;
  - e) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
  - f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
  - g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

ART. 3

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente codice si intende per:
  - a) consumatore o utente: la persona fisica alla quale sono dirette comunicazioni commerciali o che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
  - b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
  - c) professionista: la persona fisica o giuridica che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, offre al consumatore beni o fornisce servizi ovvero la persona che agisce in suo nome o per suo conto;

- d) produttore: il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
- e) prodotto: qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
- f) codice: il presente decreto di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

**PARTE II**  
**EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITA'**

**TITOLO I**  
*Educazione del consumatore*

**ART. 4**

*(Educazione del consumatore- art.153 trattato CE e art.1, lettera d), legge 30 luglio 1998, n. 281)*

1. L'educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi esponenziali.
2. Le attività destinate all'educazione dei consumatori non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono inoltre in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.

**TITOLO II**  
*Informazioni ai consumatori*

*(legge 10 aprile 1991, n. 126, e decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101)*

**CAPO I**  
*Disposizioni Generali*

**ART. 5**

*(Obblighi generali)*

1. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.
2. Le informazioni al consumatore di cui al comma 1, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche

conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

**CAPO II**  
*Indicazioni dei prodotti*

**ART. 6**

*(Contenuto minimo delle informazioni - art.1, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n.126)*

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
  - a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
  - b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nella Unione europea;
  - c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
  - d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
  - e) ai materiali impiegati e su metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
  - f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

**ART. 7**

*(Modalità di indicazione - art.1, comma 5, della legge 10 aprile 1991, n.126)*

1. Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui alla lettera e) dell'articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

**ART. 8**

*(Ambito di applicazione- articoli 1, comma 3, e 1-bis della legge 10 aprile 1991, n. 126)*

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.
2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.

**ART. 9**

*(Indicazioni in lingua italiana - art.1, comma 4, della legge 10 aprile 1991, n. 126; art.5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n.101)*

1. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.

2. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

#### ART. 10

*(Attuazione - art.1 , comma 2, della legge 10 aprile 1991, n.126)*

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono emanate le norme di modifica del decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n. 101, di attuazione dell'articolo 6, anche al fine di assicurarne, per i prodotti provenienti da Paesi della Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 6. Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcune menzioni contenute nelle indicazioni di cui all'articolo 6.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.

#### ART. 11

*(Divieti di commercializzazione - art.2 della legge 10 aprile 1991, n. 126)*

1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6 , 7, e 9 del presente capo.

#### ART. 12

*(Sanzioni - art.2 legge della 10 aprile 1991, n. 126)*

1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, del presente codice e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11, si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.
2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio della camera di commercio della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista.

CAPO III  
*Particolari modalità di informazione*

SEZIONE I  
*Indicazione dei prezzi per unità di misura*

*(decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.84)*

ART. 13

*(Definizioni - art.1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84)*

1. Ai fini del presente capo si intende per:

- a) prezzo di vendita: il prezzo finale valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;
- b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;
- c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore;
- d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;
- e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;
- f) prodotto confezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

ART. 14

*(Campo di applicazione - art.2 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84)*

1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.
2. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.
4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 16.
5. Il presente codice non si applica:
  - a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;

- b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
- c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.

#### ART. 15

*(Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura- art.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84)*

1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari confezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
4. È ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.

#### ART. 16

*(Esenzioni - art.4 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84).*

1. Sono esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:
  - a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n.441, e successive modificazioni, sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
  - b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
  - c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
  - d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
  - e) prodotti confezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
  - f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
  - g) prodotti di fantasia;
  - h) gelati monodose;
  - i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

2. Il Ministro delle attività produttive, con propri decreti, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.

ART. 17

*(Sanzioni - art.5 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84)*

1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal presente capo è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, da irrogarsi con le modalità ivi previste.

TITOLO III

*Pubblicità e altre comunicazioni commerciali*

CAPO I

*Disposizioni generali*

ART. 18

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ad ogni forma di comunicazione commerciale effettuata in modo personale o impersonale.

CAPO II

*Caratteri della pubblicità*

SEZIONE I

*Pubblicità ingannevole e comparativa*

*(decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.74)*

ART. 19

*(Finalità - art.1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67)*

1. La presente sezione ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.
2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.

ART. 20

*(Definizioni - art.2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67)*

1. Ai fini della presente sezione si intende:

- a) per pubblicità, qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi;
- b) per pubblicità ingannevole, qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;
- c) per pubblicità comparativa, qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;
- d) per operatore pubblicitario, il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.

#### ART. 21

*(Elementi di valutazione - art.3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74)*

1. Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:
  - a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;
  - b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
  - c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.

#### ART. 22

*(Condizioni di liceità della pubblicità comparativa - art.3-bis del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74)*

1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) non è ingannevole ai sensi del presente codice;
  - b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
  - c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;

- d) non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
  - e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;
  - f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
  - g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
  - h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.
  3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.

#### ART. 23

*(Trasparenza della pubblicità - art.4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74)*

1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione.
2. I termini garanzia, garantito e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime.
3. È vietata ogni forma di pubblicità subliminale.

#### ART. 24

*(Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori - art.5 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74)*

1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

ART. 25

*(Bambini e adolescenti - art.6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 )*

1. È considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n.112, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.

ART. 26

*(Tutela amministrativa e giurisdizionale - art.7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74)*

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n.287, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attività produttive, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'autorità garante che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi del presente codice, la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.
3. L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo.
4. L'Autorità può disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.
5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità Garante, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. L'Autorità provvede con effetto definitivo e con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché, eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa ritenuto illecito continuino a produrre effetti.
7. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.

8. La procedura istruttoria è stabilita con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino 2.582 euro.
10. Al proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario ovvero al responsabile della programmazione radiofonica o televisiva che omette di fornire le informazioni di cui al comma 3 può essere irrogata dall'Autorità una sanzione amministrativa da 1.032 euro a 2.582 euro.
11. I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
12. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile solo in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
13. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario, in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto a norma del regio decreto 21 giugno 1942, n.929, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

#### ART. 27

*(Autodisciplina - art.8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74)*

1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina.
2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità garante sino alla pronuncia definitiva.
3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere all'Autorità la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.

CAPO III  
*Particolari modalità della comunicazione pubblicitaria*

SEZIONE I  
*Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite*

ART. 28

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelli di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi simili. Le medesime disposizioni si applicano altresì agli spot di televendita.

ART. 29

*(Prescrizioni)*

1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza.

ART. 30

*(Divieti - art. 3-bis della legge 30 aprile 1998, n. 122, introdotto dall'art. 52, della legge 1° marzo 2002, n.39)*

1. È vietata la televendita che vilipenda la dignità umana, compori discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. È vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l'identità delle persone rappresentate.

ART. 31

*(Tutela dei minori - art. 3-bis della legge 30 aprile 1998, n. 122, introdotto dall'art. 52, della legge 1° marzo 2002, n.39)*

1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
  - a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;

- b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
- c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
- d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.

**ART. 32**

*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza, così come disciplinati alla parte III, dall'articolo 45 all'articolo 58, del presente codice, nonché le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicità, alle televendite sono applicabili altresì le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n.249.

**PARTE III**

**CIRCOLAZIONE DI BENI E SERVIZI**

**TITOLO I**

*Esercizio dell'attività commerciale*

**CAPO I**

*Disposizioni generali*

**ART. 33**

*(Regole nelle attività commerciali)*

1. Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori.

**CAPO II**

*Promozione delle vendite*

**SEZIONE I**

*Credito al consumo*

*(decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.63)*

**ART. 34**

*(Credito al consumo - art.1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.63)*

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico.

ART. 35

*(Tasso annuo effettivo globale e pubblicità - art.2 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.63)*

1. Ai fini di cui all'articolo 34, il CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, e successive modificazioni, le necessarie modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 luglio 1992, n.169.

ART. 36

*(Inadempimento del fornitore - commi 4 e 5 dell'articolo 125 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)*

1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

ART. 37

*(Rinvio al Testo unico bancario)*

1. Per la restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, e successive modificazioni, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni.

TITOLO II

*Modalità di circolazione*

CAPO I

*Contratti negoziati nei locali commerciali*

ART. 38

*(Rinvio)*

1. Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina del settore del commercio si fa rinvio al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59.

CAPO II  
*Particolari modalità di circolazione*

SEZIONE I  
*Contratti negoziati fuori dei locali commerciali*

*(decreto legislativo 15 gennaio 1992, 50)*

ART. 39

*(Campo di applicazione - art.1 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, 50)*

1. La presente sezione disciplina i contratti tra un professionista ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:
  - a) durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
  - b) durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali;
  - c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata;
  - d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista.
2. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta l'accettazione del professionista.

ART. 40

*(Esclusioni - art.3 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, 50, e art. 1, commi 1, lettera u), e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*

1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente sezione:
  - a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili e dei contratti relativi alla riparazione di beni immobili;
  - b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;
  - c) i contratti di assicurazione;
  - d) i contratti relativi a strumenti finanziari.
2. Sono esclusi dall'applicazione della presente sezione anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l'importo di 26 euro, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni della presente sezione nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime

parti, qualora l'entità del corrispettivo globale, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di 26 euro.

ART. 41

*(Diritto di recesso)*

1. Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto o di revocare la proposta nei termini ed alle condizioni indicati agli articoli 60 e seguenti del presente codice.

ART. 42

*(Informazione sul diritto di recesso - art.5 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50)*

1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni della presente sezione, il professionista deve informare il consumatore del diritto di cui all'articolo 41. L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:
  - a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;
  - b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso.
2. Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l'informazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b).
3. Per i contratti di cui all'articolo 39, comma 1, lettere a), b) e c), qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d'ordine, comunque denominata, l'informazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d'ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.
4. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all'atto della formulazione della proposta, nell'ipotesi prevista dall'articolo 39, comma 2, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento il professionista può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.
5. Per i contratti di cui all'articolo 39 comma 1, lettera d), l'informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 1, può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell'informazione.

6. Il professionista non potrà accettare a titolo di corrispettivo effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà presentarli allo sconto prima di tale termine.

#### ART. 43

*(Esclusione del recesso - art.7, comma 2, del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50)*

1. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite.

#### ART. 44

*(Norme applicabili)*

1. Alle vendite di cui alla presente sezione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

### SEZIONE II Contratti a distanza

*(decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185)*

#### ART. 45

*(Definizioni - art.1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185)*

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

- a) **contratto a distanza:** il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
- b) **tecnica di comunicazione a distanza:** qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti;
- c) **operatore di tecnica di comunicazione:** la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza.

#### ART. 46

*(Campo di applicazione - art.2 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185)*

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
  - a) relativi ai servizi finanziari;
  - b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
  - c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;

- d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
- e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.

ART. 47

*(Informazioni per il consumatore - art.3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185)*

1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
  - a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista;
  - b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
  - c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
  - d) spese di consegna;
  - e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
  - f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 51, comma 2;
  - g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
  - h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
  - i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
  - l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto. In caso di utilizzo della posta elettronica si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 48.
5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003 n.70.

ART. 48

*(Conferma scritta delle informazioni – articoli 4 e 5, comma 3, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185)*

1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 47, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
  - a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi della sezione 4 del presente Capo, inclusi i casi di cui all'articolo 61, comma 3;
  - b) l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami;
  - c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
  - d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del professionista cui poter presentare reclami.

ART. 49

*(Diritto di recesso)*

1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni della presente sezione è attribuito al consumatore un diritto di recesso nei termini ed alle condizioni indicati agli articoli 60 e seguenti del presente codice.

ART. 50

*(Esecuzione del contratto - art.6 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185)*

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al professionista.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del professionista, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo 48, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.

ART. 51

*(Esclusioni – articoli 7 e 5 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185)*

1. Il diritto di recesso previsto agli articoli 60 e seguenti, nonché gli articoli 47, 48 e il comma 1 dell'articolo 50 non si applicano:
  - a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
  - b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto agli articoli 60 e seguenti nei casi:
  - a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 60, comma 1;
  - b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare;
  - c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
  - d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
  - e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
  - f) di servizi di scommesse e lotterie.

ART. 52

*(Pagamento mediante carta - art.8 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185)*

1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera e).
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.

ART. 53

*(Fornitura non richiesta - art.9 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185)*

1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.

ART. 54

*(Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza - art.10 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185)*

1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.

ART. 55

*(Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi - art. 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50)*

1. Nel caso di contratti a distanza riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché nel caso di contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici l'informazione sul diritto di recesso di cui all'articolo 47, comma 1, lettere f) e g), come disciplinato agli articoli 60 e seguenti del presente codice, deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L'informazione sul diritto di recesso deve essere altresì fornita per iscritto, con le modalità previste dall'articolo 47, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine per l'invio della comunicazione per l'esercizio del diritto di recesso decorre, ai sensi dell'articolo 61, dalla data di ricevimento della merce.

ART. 56

*(Riferimenti - art.15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185)*

1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento alle presenti disposizioni.

ART. 57

*(Rinvio)*

1. Ai contratti a distanza si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, recante riforma della disciplina relativa al commercio.

SEZIONE III  
*Disposizioni comuni*

ART. 58

*(Sanzioni - art.11 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e art.12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che contravviene alle norme di cui al presente Capo, ovvero il professionista non abbia fornito l'informazione al consumatore, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso o che fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui agli articoli 60 e seguenti del presente codice o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, nonché nei casi in cui abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all'articolo 60, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 5.165 euro.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n.689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.689, è presentato alla Camera di commercio, industria e artigianato della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista.

ART. 59

*(Foro competente - art.12 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e art.14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185)*

1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente Capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

SEZIONE IV  
*Diritto di recesso*

ART. 60

*(Esercizio del diritto di recesso - articoli 4 e 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, art.5, commi 1 e 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185)*

1. Per i contratti e per le proposte contrattuali negoziati mediante particolari modalità di circolazione, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall'articolo 61, commi 3, 4 e 5.
2. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive, che si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal presente codice o

dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.

3. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.

#### ART. 61

*(Decorrenze - art.6, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e art.5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185)*

1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 60 decorre:
  - a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di cui all'articolo 42 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;
  - b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
2. Per i contratti a distanza, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 60 decorre:
  - a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 47 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
  - b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 47, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui all'articolo 42, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 47, comma 1, lettere f) e g), e 48, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore per i servizi dal giorno della conclusione del contratto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.
5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo.

#### ART. 62

*(Effetti del diritto di recesso - art.6, commi 1, 2 e 8, del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50)*

1. Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione di cui all'articolo 60, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve,

nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui all'articolo seguente.

ART. 63

*(Ulteriori obbligazioni delle parti – articoli 7, comma 1, e 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, art.5, commi 1, 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185)*

1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere.
2. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità del bene da restituire è condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. E' comunque sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l'uso della normale diligenza.
3. Le sole spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto.
4. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni della presente sezione, il professionista è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.
5. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate, in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.
6. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto di cui al presente Titolo, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal professionista ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il professionista, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo. E' fatto obbligo al professionista di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.

CAPO III  
*Commercio elettronico*

*(decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70)*

ART. 64

*(Rinvio)*

1. Alle offerte di servizi della società dell'informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

TITOLO III  
*Disposizioni relative a singoli contratti*

CAPO I  
*Contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili*

*(decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427)*

ART. 65

*(Definizioni - art.1 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 29 marzo 2001, n. 135)*

1. Ai fini del presente Capo si intende per:
  - a) contratto: uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento su uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana;
  - b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto;
  - c) venditore: la persona fisica o giuridica che, nell'ambito della sua attività professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore è equiparato ai fini dell'applicazione del presente codice colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto;
  - d) bene immobile: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.

ART. 66

*(Documento informativo - art.2 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427)*

1. Il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono indicati con precisione i seguenti elementi:
  - a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;
  - b) l'identità ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica, l'identità ed il domicilio del proprietario;
  - c) se l'immobile è determinato:
    - 1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione;
    - 2) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia;
  - d) se l'immobile è in costruzione:
    - 1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia, nonché lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'immobile e la data entro la quale è prevedibile il completamento degli stessi;
    - 2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono;
    - 3) in caso di mancato completamento dell'immobile, le garanzie relative al rimborso dei pagamenti già effettuati e le modalità di applicazione di queste garanzie;
  - e) i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;
  - f) le strutture comuni alle quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione;
  - g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell'immobile, nonché in materia di amministrazione e gestione dello stesso;
  - h) il prezzo che l'acquirente dovrà versare per l'esercizio del diritto oggetto del contratto; la stima dell'importo delle spese, a carico dell'acquirente, per l'utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo dell'importo degli oneri connessi all'occupazione dell'immobile da parte dell'acquirente, delle tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione, nonché le eventuali spese di trascrizione del contratto;
  - i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l'indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalità della

comunicazione e l'importo complessivo delle spese, specificando quelle che l'acquirente in caso di recesso è tenuto a rimborsare; informazioni circa le modalità per risolvere il contratto di concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso;

- l) le modalità per ottenere ulteriori informazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore offre al pubblico un diritto che attribuisce il godimento su uno o più beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo deve essere consegnato per ciascuno dei beni immobili oggetto dell'offerta.
3. Il venditore non può apportare modifiche agli elementi del documento di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua volontà; in tal caso le modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna del documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il documento stesso.
4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona interessata oppure, a scelta di quest'ultima, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui la persona stessa è cittadina, purché si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.

#### ART. 67

*(Requisiti del contratto - art.3 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427)*

1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; esso è redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli è cittadino, purché si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.
2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere da a) ad i), i seguenti ulteriori elementi:
  - a) l'identità ed il domicilio dell'acquirente;
  - b) il periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a partire dalla quale l'acquirente può esercitare tale diritto;
  - c) la previsione di una clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per l'acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto;
  - d) la possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel contratto;
  - e) la data ed il luogo in cui il contratto è firmato da ciascuna delle parti.
3. Il venditore deve fornire all'acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

ART. 68

*(Obblighi specifici del venditore - art.4 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427)*

1. Il venditore utilizza il termine multiproprietà nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale.
2. La pubblicità commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento alla possibilità di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.

ART. 69

*(Diritto di recesso - art.5 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427)*

1. Entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto l'acquirente può recedere dallo stesso senza indicare le ragioni del recesso. In tale caso l'acquirente non è tenuto a pagare alcuna penalità e deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto e di cui è fatta menzione nello stesso, purché si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.
2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a), b), c), d), n.1), h), ed i), ed all'articolo 67, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data di cui all'articolo 67, comma 2, lettera e), l'acquirente può recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso l'acquirente non è tenuto ad alcuna penalità né ad alcun rimborso.
3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati gli elementi di cui al comma 2, l'acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dalla data di ricezione della comunicazione degli elementi stessi.
4. Se l'acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al comma 2 ed il venditore non effettua la comunicazione di cui al comma 3, l'acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del contratto.
5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta dall'acquirente e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto. Essa può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fac-simile, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantaotto ore successive.

ART. 70

*(Divieto di acconti - art.6 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427)*

1. È fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall'acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 69.

ART. 71

*(Rinvio alla generale disciplina del recesso)*

1. Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati dal presente Capo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60, 61, 62 e 63.

ART. 72

*(Obbligo di fideiussione - art.7 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, così come modificato dall'art.4, comma 2, lettera. b), della legge 29 marzo 2001, n. 135)*

1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.164.569 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa allorché l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore.

ART. 73

*(Risoluzione del contratto di concessione di credito - art.8 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427)*

1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 69.

ART. 74

*(Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti - art.9 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427)*

1. Sono nulli le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal presente Capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico del venditore.

#### ART. 75

*(Competenza territoriale inderogabile - art.10 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427)*

1. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente Capo, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

#### ART. 76

*(Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera - art.11 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, così come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera. a), della legge 1° marzo 2002, n.. 39)*

1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo, allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

#### ART. 77

*(Sanzioni - art.12 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, così come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera. b), della legge 1° marzo 2002, n.. 39)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 66, comma 1, lettere a), b), c), n.1), d), n.2) e n.3), e), f), g), h), ed i), 67, comma 3, 68 e 70 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione si applica l'articolo 57, comma 3.

### CAPO II Servizi turistici

*(decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111)*

#### ART. 78

*(Ambito di applicazione - art.1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111)*

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all'articolo 79, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui agli articoli 80 e 81, in possesso di regolare autorizzazione.
2. Il presente Capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 60 e seguenti del presente codice.

ART. 79

*(Pacchetti turistici - art.2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111)*

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
  - a) trasporto;
  - b) alloggio;
  - c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 84, lettere i) ed m), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente sezione.

ART. 80

*(Organizzatore di viaggio - art.3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111, così come modificato dall'art. 11, comma 6, della legge 29 marzo 2001, n. 135)*

1. Ai fini del presente Capo l'organizzatore di viaggio è il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all'articolo 79 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici.
2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.

ART. 81

*(Venditore - art.4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111, così come modificato dall'art. 11, comma 6, della legge 29 marzo 2001, n. 135)*

1. Ai fini del presente Capo il venditore è il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 79 verso un corrispettivo forfetario.

ART. 82

*(Consumatore di pacchetti turistici - art.5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111)*

1. Ai fini del presente Capo, consumatore è l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfatti a tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

ART. 83

*(Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici - art.6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111)*

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.

ART. 84

*(Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici - art.7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111)*

1. Il contratto contiene i seguenti elementi:

- a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
- b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
- c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
- d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile non si producono allorché il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
- e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
- f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 98;
- g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
- h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
- i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
- j) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti previsto;
- k) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
- l) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;
- m) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
- n) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 89.

ART. 85

*(Informazione del consumatore - art.8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111)*

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con

l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.

2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
  - a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
  - b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;
  - c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
  - d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenni all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con costui o con il responsabile locale del suo soggiorno;
  - e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.

#### ART. 86

*(Opuscolo informativo - art.9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111)*

1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:
  - a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
  - b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
  - c) i pasti forniti;
  - d) l'itinerario;
  - e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
  - f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
  - g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
  - h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli 60 e seguenti del presente codice, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.

2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

#### ART. 87

*(Cessione del contratto - art.10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111)*

1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

#### ART. 88

*(Revisione del prezzo - art.11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111)*

1. La revisione del prezzo forfettario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

#### ART. 89

*(Modifiche delle condizioni contrattuali - art.12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111)*

1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penale, ed ha diritto a quanto previsto nell'articolo 90.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.

5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

#### ART. 90

*(Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio - art. 13 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111)*

1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 88 e 89, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un'altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.

#### ART. 91

*(Mancato o inesatto adempimento - art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111)*

1. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

#### ART. 92

*(Responsabilità per danni alla persona - art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111)*

1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali rese esecutive, delle quali sono parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea, che disciplinano la materia in oggetto.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.
3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.

ART. 93

*(Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona - art.16 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111)*

1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione degli articoli 1341 e 1469-bis e seguenti del codice civile, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n.1084.
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n.1084, e dall'articolo 1783 e seguenti del codice civile.
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

ART. 94

*(Esonero di responsabilità - art.17 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111)*

1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 92 e 93, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

ART. 95

*(Diritto di surrogazione - art.18 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111)*

1. L'organizzatore o il venditore, che hanno risarcito il consumatore, sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.

ART. 96

*(Reclamo - art.19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111)*

1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

#### ART. 97

*(Assicurazione - art.20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111)*

1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 92 e 93.
2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.

#### ART. 98

*(Fondo di garanzia - art.21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111, così come modificato dall'art. 15, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57)*

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 97 che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.
4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
5. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente codice verranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze le modalità di gestione e di funzionamento del fondo.

**TITOLO IV**  
*Erogazione di servizi pubblici*

**CAPO I**  
*Servizi pubblici*

**ART. 99**

*(Norma di rinvio)*

1. Lo Stato e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti dalle leggi.
2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati e adeguatamente resi pubblici.
3. Agli utenti è garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualità previsti dalle leggi.
4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l'obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi.

**PARTE IV**  
**SICUREZZA E QUALITA'**

**TITOLO I**  
*Sicurezza dei prodotti*

**ART. 100**

*(Finalità e campo di applicazione - art. 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.172)*

1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti all'articolo 101, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 101, lettere b) e c), e gli articoli 102 e 103.
5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 102 a 106 del presente titolo se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.
6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano per i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

ART. 101

*(Definizioni - art. 2 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.172)*

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) **prodotto sicuro**: qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
  - 1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;
  - 2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
  - 3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
  - 4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso;
- b) **prodotto pericoloso**: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a);
- c) **rischio grave**: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche;
- d) **produttore**: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
- e) **distributore**: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
- f) **richiamo**: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori;
- g) **ritiro**: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore.

ART. 102

*(Obblighi del produttore e del distributore - art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.172)*

1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo.
3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
  - a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;
  - b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell'articolo 105. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente.
6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:
  - a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
  - b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
  - c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b) conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.
7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le Amministrazioni competenti, di cui all'articolo 113, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.
8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:
  - a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;
  - b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;

- c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;
  - d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.
9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.

#### ART. 103

*(Presunzione e valutazione di sicurezza - art. 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.172)*

1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.
2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi, disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE.
3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare o impedire l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

#### ART. 104

*(Procedure di consultazione e coordinamento - art. 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.172)*

1. I Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché quelli competenti per i controlli di cui all'articolo 105, provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni attraverso un adeguato supporto informativo operante in via telematica, attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'articolo 105 sono stabiliti in una apposita Conferenza di servizi fra i competenti uffici delle Amministrazioni di cui al comma 1, da convocare almeno due volte l'anno presso il Ministero delle attività produttive. Alla conferenza di servizi di cui al presente comma sono altresì invitati i competenti uffici del Ministero della giustizia, nonché le amministrazioni di volta in volta competenti per materia.
3. La Conferenza di cui al comma 2 tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.

4. Alla Conferenza di cui al comma 2 possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 130 del presente codice, secondo modalità definite dalla conferenza medesima.

#### ART. 105

*(Controlli - art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.172)*

1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 104, comma 1, nonché le altre amministrazioni pubbliche competenti per materia, secondo le rispettive competenze, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. L'elenco delle amministrazioni, degli uffici o organi di cui si avvalgono ed i relativi aggiornamenti sono comunicati alla Commissione europea dal Ministero delle attività produttive, su indicazione della amministrazione competente.
2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 104 possono adottare tra l'altro le misure seguenti:
  - a) per qualsiasi prodotto:
    - 1) disporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;
    - 2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;
    - 3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza; redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
  - b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:
    - 1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;
    - 2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive in modo da renderlo sicuro;
  - c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:
    - 1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
  - d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:
    - 1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporlo o di esporlo;
    - 2) disporre, entro un termine perentorio l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente codice, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;
  - e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
    - 1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto;
  - f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:

- 1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;
- 2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.
3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le Amministrazioni di cui all'articolo 104 intraprendono le azioni necessarie per applicare con la dovuta celerità opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da b) ad f), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del Rapex di cui all'allegato II della direttiva 2001/95/CE del 3 dicembre 2001, riportato come allegato I al presente codice.
4. Le autorità competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere d), e) ed f), tenendo conto del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato alla gravità del rischio.
5. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.
6. Per le finalità di cui al presente titolo e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le Amministrazioni di cui all'articolo 104 si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di Finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema Rapex, di cui all'allegato II della direttiva 2001/95/CE del 3 dicembre 2001, ed agiscono secondo le norme e le facoltà ad esse attribuite dal vigente ordinamento.
7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:
  - a) il produttore;
  - b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;
  - c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.
8. Per armonizzare l'attività di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno, si avvale, per gli aspetti di coordinamento del proprio Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile-Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del C.N.VV.F., nonché degli organi periferici del C.N.V.V.F. per gli interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale,

a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute e della pubblica o privata incolumità.

#### ART. 106

*(Disposizioni procedurali - art. 7 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.172)*

1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 105 che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle Autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la pubblica incolumità, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 105, commi 2 e 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fasi del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all'Autorità competente osservazioni scritte e documenti.
3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.

#### ART. 107

*(Sorveglianza del mercato - art. 8 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.172)*

1. Per esercitare un'efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le Amministrazioni di cui all'articolo 104, anche indipendentemente dalla Conferenza di servizi, assicurano:
  - a) l'istituzione, l'aggiornamento periodico e l'esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonché il monitoraggio delle attività di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;
  - b) l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;
  - c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di controllo e della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi dell'organizzazione della sorveglianza messa in opera.
2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 104 assicurano, altresì, la gestione dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attività di controllo e sorveglianza. Le modalità operative di cui al presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.
3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l'attività di cui al comma 2 vanno rese note in sede di Conferenza di servizi convocata dopo l'entrata in vigore del presente codice. In quella sede sono definite le modalità per informare i consumatori e le altre parti interessate delle procedure di reclamo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 108

*(Notificazione e scambio di informazioni - art. 9 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.172)*

1. Il Ministero delle attività produttive notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti di cui all'articolo 105, commi 2, lettere b), c), d), e) ed f), e 3, nonché eventuali modifiche e revoche, fatta salva l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.
2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l'uso di prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno notificati alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema Rapex, tenendo conto delle linee-guida contenute nell'Allegato II della direttiva 2001/95/CE, del 3 dicembre 2001, di cui all'allegato I al presente codice.
3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle attività produttive procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse quanto alla sicurezza dei prodotti per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.
4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle Amministrazioni competenti di cui all'articolo 104 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle attività produttive; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli stessi nell'ambito degli interventi di competenza.
5. Il Ministero delle attività produttive comunica all'Amministrazione competente le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti giorni, dell'adozione di provvedimenti idonei. E' fatto salvo il rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione europea.
6. Le Autorità competenti assicurano alle parti interessate la possibilità di esprimere entro un mese dall'adozione della decisione di cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione.
7. Sono vietate le esportazioni al di fuori della Comunità europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga diversamente.

ART. 109

*(Responsabilità del produttore - art. 10 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.172)*

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al successivo titolo secondo in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

ART. 110

*(Sanzioni - art. 11 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.172)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 105, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 105, comma 2, lettera b), numeri 1) e 2), lettere c) e d), numeri 1) e 2), è punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.
4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 105, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo articolo 102, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.

#### ART. 111

*(Rinvio - art. 13 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172)*

1. Con riferimento a particolari categorie merceologiche si fa rinvio alle specifiche norme di settore che obbligano a specifici standard di sicurezza.
2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.

#### TITOLO II

##### *Responsabilità per danno da prodotti difettosi*

*(decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.224)*

#### ART. 112

*(Responsabilità del produttore - art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.224, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25)*

1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

#### ART. 113

*(Prodotto - art.2 decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.224, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.25)*

1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
2. Si considera prodotto anche l'elettricità.

#### ART. 114

*(Responsabilità del fornitore - art.4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.224, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.25)*

1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se abbia omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, il tempo dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.
4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.
5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell'articolo 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l'indicazione. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella Comunità europea, quando non sia individuato l'importatore, anche se sia noto il produttore.

#### ART. 115

*(Prodotto difettoso - art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.224, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.25)*

1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
  - a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
  - b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
  - c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

#### ART. 116

*(Esclusione della responsabilità - art.6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.224, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.25)*

1. La responsabilità è esclusa:
  - a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
  - b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
  - c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;

- d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
- e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
- f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l'ha utilizzata.

#### ART. 117

*(Messa in circolazione del prodotto - art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.224, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.25)*

1. Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.
2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.
3. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore precedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.

#### ART. 118

*(Prova - art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.224, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.25)*

1. Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 116. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 116, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
3. Se appare verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.

#### ART. 119

*(Pluralità di responsabili - art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.224, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.25)*

1. Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.
2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.

ART. 120

*(Colpa del danneggiato - art.10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.224, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.25)*

1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del codice civile.
2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato.

ART. 121

*(Danno risarcibile - art.11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.224, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.25)*

1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
  - a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
  - b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.
2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di 387 euro.

ART. 122

*(Clausole di esonero da responsabilità - art.12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.224, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.25)*

1. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo.

ART. 123

*(Prescrizione - art.13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.224, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.25)*

1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.

ART. 124

*(Decadenza - art.14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.224, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.25)*

1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Comunità europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.
2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.
3. L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.

ART. 125

*(Responsabilità secondo altre disposizioni di legge - art.15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.224, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.25)*

1. Le disposizioni del presente titolo non escludono né limitano i diritti che siano attribuiti al danneggiato da altre leggi.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n.1860, e successive modificazioni.

TITOLO III

*Certificazioni di qualità*

CAPO I

*Disposizioni generali*

ART. 126

*(Certificazioni volontarie)*

1. Il legislatore, in attuazione dei principi generali, oltre ad imporre standard obbligatori di sicurezza dei prodotti, promuove e favorisce le certificazioni volontarie di qualità, le quali una volta apposte dal produttore sono per questi vincolanti.
2. L'erogazione di servizi pubblici deve avvenire con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei consumatori e degli utenti.

ART. 127

*(Norma di rinvio)*

1. La certificazione di qualità viene rilasciata da soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi delle norme della serie UNI EN 45000 o equivalenti.
2. Il professionista è autorizzato all'uso della certificazione, nel rispetto delle regole stabilite nella Parte II del presente codice, secondo modalità, forme e tempi prestabiliti.

## TITOLO IV

### *Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo*

#### ART. 128

*(Rinvio)*

1. Ai beni di consumo, come definiti dall'articolo 1519-bis del codice civile, ed offerti ai consumatori, ove non siano previste disposizioni specifiche nei confronti dei consumatori, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1519-bis a 1519-nonies del codice civile.

## PARTE V

### *ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA*

*(Legge 30 luglio 1998, n.281)*

## TITOLO I

### *Le Associazioni rappresentative a livello nazionale*

#### ART. 129

*(Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti - art.4 della legge 30 luglio 1998, n.281, così come modificato dall'art. 5 della legge 24 novembre 2000, n.340)*

1. E' istituito presso il Ministero delle attività produttive, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato Consiglio.
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero delle attività produttive, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 129 e da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato dalla conferenza dei presidenti delle regioni, e delle province autonome, ed è presieduto dal Ministro delle attività produttive o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.
4. E' compito del Consiglio:
  - a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
  - b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
  - c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
  - d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;

- e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
- f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tal fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;
- h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e l'Ufficio per l'attività normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.

#### ART. 130

*(Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale - art.5 della legge 30 luglio 1998, n.281, così come modificato dall'art.3 del decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224)*

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, dei seguenti requisiti:
  - a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
  - b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
  - c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  - d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
  - e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;
  - f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero delle attività produttive provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
6. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al presente articolo e le successive variazioni, nonché gli ulteriori enti pubblici al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

#### ART. 131

*(Agevolazioni e contributi - art.6 della legge 30 luglio 1998, n.281)*

1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n.416, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 130.

#### TITOLO II

*Le azioni inibitorie e l'accesso alla giustizia*

#### ART. 132

*(Legittimazione ad agire - art. 3 della legge 30 luglio 1998, n.281, così come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 23 aprile 2001, n.224)*

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 130 del presente codice sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall'articolo 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle seguenti materie come disciplinate dal presente codice:
  - a) pubblicità ingannevole e comparativa;
  - b) contratti negoziati fuori dei locali commerciali e a distanza;
  - c) credito al consumo;
  - d) viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso;
  - e) acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì legittimati a proporre azioni inibitorie per tutelare gli interessi collettivi dei consumatori contemplati dalle seguenti disposizioni legislative:
  - a) legge 6 agosto 1990, n.223, e legge 30 aprile 1998, n.122, concernenti l'esercizio delle attività televisive;

- b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.541, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n.44, e legge 14 ottobre 1999, n.362, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano;
  - c) legge 6 febbraio 1996, n.52, articolo 25, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, inserito come novella al codice civile articoli da 1469-bis a 1469-sexies;
  - d) decreto legislativo 2 febbraio 2002, n.24, recante attuazione della direttiva 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, inserito come novella al codice civile articoli da 1519-bis a 1519-noqies.
3. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalità di cui all' articolo 133, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.

#### ART. 133

*(Procedura - art.3 della legge 30 luglio 1998, n.281, così come modificato dall'art.11 della legge 1° marzo 2002, n.39)*

1. I soggetti di cui all'articolo 132, sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, richiedendo al Tribunale:
  - a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
  - b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
  - c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Il professionista convenuto può chiamare in giudizio le altre associazioni legittimate ad agire.
3. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi agli organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell' articolo 134. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
4. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell'organismo di composizione extragiudiziale adito, è depositato per l'omologazione nella cancelleria del Tribunale, del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.
5. Il Tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
6. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
7. Nel giudizio di cui al comma 1, il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento e, anche su domanda della parte che vi ha interesse, può disporre, per il caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di inadempimento

degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 4 le parti possono adire il Tribunale con procedimento in camera di consiglio affinché, accertato l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.

8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.
10. L'azione inibitoria prevista dall'articolo 1469-sexies del codice civile, in materia di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo.

#### ART. 134

##### *(Composizione extragiudiziale delle controversie)*

1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti, possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.
2. Il Ministero delle attività produttive, d'intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea l'elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e della raccomandazione 2001/310/CE del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero delle attività produttive, d'intesa con il Ministero della giustizia, assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

#### ART. 135

##### *(Applicabilità ai contratti conclusi con i consumatori)*

1. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi conformati alle disposizioni di cui all'articolo 134.

PARTE VI  
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 136

*(Irrinunciabilità dei diritti - art.10 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50; art.11 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185; articoli 9 e 11 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427)*

1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente codice sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente codice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente codice.

ART. 137

*(Aggiornamenti)*

1. Le disposizioni contenute nel presente codice non possono essere abrogate, derogate sospese o comunque modificate se non in modo esplicito mediante l'indicazione specifica di quelle da abrogare, derogare, sospendere o modificare. I successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riassetto con il presente codice, sono attuati mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni in esso contenute.

ART.138

*(Abrogazioni)*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.224, recante attuazione della direttiva CEE numero 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n.183;
  - b) legge 10 aprile 1991, n.126, recante norme per l'informazione al consumatore;
  - c) decreto legislativo 15 gennaio 1992, n 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
  - d) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.74, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole;
  - e) decreto legislativo 17 marzo 1995, n 111, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso;
  - f) legge 30 luglio 1998, n.281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n.340, dal decreto legislativo 23 aprile 2001, n.224, e dall'articolo 11 della legge 1° marzo 2002, n.39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

- g) decreto legislativo 9 novembre 1998, n 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;
  - h) decreto legislativo 22 maggio 1999, n 185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
  - i) decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
  - l) decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.67, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
  - m) decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;
  - n) decreto legislativo 23 aprile 2001, n.224, recante attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;
  - o) decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
  - p) il comma 7 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59;
  - q) il comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59;
  - r) i commi 4 e 5 dell'articolo 125 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice legislativo restano abrogati:
- a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.903, recante attuazione della direttiva 79/581/CEE relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
  - b) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.76, recante attuazione della direttiva 88/315/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
  - c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.78, recante attuazione della direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
  - d) il decreto legislativo. 17 marzo 1995, n.115, recante attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti

**Allegato I**  
**(riproduce l'allegato II della direttiva n. 2001/95/CE)**  
**(previsto dall'articolo 105, comma 3)**

**PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DEL RAPEX DELLE LINEE GUIDA PER LE NOTIFICHE**

1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo la definizione dell'articolo 2, lettera a), che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. I prodotti farmaceutici previsti nelle direttive n. 2001/83/CE e n. 2001/82/CE sono esclusi dall'applicazione del RAPEX

2. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di informazioni in presenza di un rischio grave. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono criteri specifici per l'individuazione di rischi gravi.

3. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica a norma dell'articolo 12 forniscono tutte le precisazioni disponibili. In particolare, la notifica contiene le informazioni stabilite dalle linee guida di cui al punto 8 e almeno:

a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto;

b) una descrizione del rischio incontrato, ivi compresa una sintesi dei risultati di qualsiasi prova o di qualsiasi analisi e delle loro conclusioni che permettano di valutare l'importanza del rischio;

c) la natura e la durata delle misure o azioni prese o decise, se del caso;

d) informazioni sui canali di commercializzazione e sulla distribuzione del prodotto, in particolare sui paesi destinatari.

Tali informazioni devono essere trasmesse valendosi dello speciale formulario tipo di notifica e degli strumenti stabiliti dalle linee guida di cui al punto 8.

Quando la misura notificata a norma degli articoli 11 o 12 e' intesa a limitare la commercializzazione o l'uso di una sostanza chimica o di un preparato chimico, gli Stati membri forniscono quanto prima possibile una sintesi o i riferimenti dei pertinenti dati della sostanza o del preparato in questione e dei sostituti conosciuti, qualora tale informazione sia disponibile. Essi comunicano inoltre gli effetti previsti del provvedimento sulla salute e la sicurezza dei consumatori, nonche' la valutazione del rischio effettuata in conformità dei principi generali di valutazione dei rischi delle sostanze chimiche di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, nel caso di sostanze esistenti o all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, nel caso di nuove sostanze. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono i particolari e le procedure relativi alle informazioni richieste a tal riguardo.

4. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, in merito ad un rischio grave, prima di decidere in merito a

eventuali provvedimenti informa la Commissione, entro un termine di quarantacinque giorni, se intende confermare o modificare tale informazione.

5. La Commissione verifica, nel più breve tempo possibile, la conformità con le disposizioni della direttiva delle informazioni ricevute in base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario ed al fine di valutare la sicurezza del prodotto, può svolgere un'indagine di propria iniziativa. Qualora abbia luogo tale indagine, gli Stati membri devono fornire alla Commissione nella misura del possibile, le informazioni richieste.

6. Ricevuta una notifica a norma dell'articolo 12, gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione, entro e non oltre il termine stabilito dalle linee guida di cui al punto 8, sui punti seguenti:

a) se il prodotto è stato immesso sul mercato nel loro territorio;

b) quali provvedimenti nei confronti del prodotto in questione adotteranno eventualmente in funzione della situazione nel loro paese, motivandone le ragioni, in specie la diversa valutazione del rischio o qualsiasi altra circostanza particolare che giustifica la decisione, in particolare che giustifica l'assenza di provvedimento o di seguito;

c) le informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al rischio implicato, compresi i risultati di prove o analisi.

Le linee guida di cui al punto 8 propongono criteri precisi di notifica delle misure la cui portata è limitata al territorio nazionale e come trattare le notifiche sui rischi che lo Stato membro ritiene limitati al proprio territorio.

7. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di eventuali modifiche o della revoca delle misure o azioni in questione.

8. Le linee guida che riguardano la gestione del RAPEX da parte della Commissione e degli Stati membri vengono elaborate e regolarmente aggiornate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

9. La Commissione può informare i punti di contatto nazionali riguardo ai prodotti che presentano rischi gravi, importati nella Comunità e nello Spazio economico europeo o esportati a partire da tali territori.

10. La responsabilità delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che ha effettuato la notifica.

11. La Commissione assicura l'opportuno funzionamento del sistema, provvedendo in particolare a classificare e a catalogare le notifiche in base al grado di urgenza. Le modalità saranno stabilite dalle linee guida di cui al punto 8.

Prot. 24520/2M3E/7

Roma, 31-12-04



# Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 11602/04

Roma, addì 31 dicembre 2004

Risposta a nota del.....

N. .... Div. ....

**OGGETTO:**

Schema di d.lgs. recante il "Riassetto delle disposizioni vigenti in materia di consumatori - Codice del consumo", ai sensi dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero 11602/04, emesso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato, in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

**MINISTERO DELLE  
ATTIVITA' PRODUTTIVE**

- Gab. On.le Ministro -

ROMA

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Paolo Tico*



## **CONSIGLIO DI STATO**

**Sezione consultiva per gli atti normativi**

Adunanza del 20 dicembre 2004

N. Sezione: 11602/04

### **OGGETTO:**

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.  
Schema di decreto legislativo recante il  
"Riassetto delle disposizioni vigenti in  
materia di consumatori – Codice del  
consumo", ai sensi dell'art. 7 della legge  
29 luglio 2003, n. 229.

### ***La Sezione***

Visto lo schema di decreto legislativo recante  
il "Riassetto delle disposizioni vigenti in  
materia di consumatori – Codice del  
consumo", ai sensi dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, trasmesso con nota del Ministero  
delle attività produttive prot. n. 23542-ZM3E/7 dell'8 novembre 2004, pervenuta il 18 novembre  
2004, sul quale il Ministero delle attività produttive chiede il parere del Consiglio di Stato;

Esaminati gli atti e uditi i relatori ed estensori, Consiglieri Pier Luigi Lodi, Luigi Carbone,  
Paolo Buonvino, Armando Pozzi e Francesco Caringella;

## PREMESSO E CONSIDERATO:

1. Lo schema in esame sottopone al parere del Consiglio di Stato il testo di decreto legislativo recante il *“Riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori – Codice del consumo”*, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante *“Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001”*.

Lo schema è corredato dei concerti dei Ministeri della giustizia, dell’economia e delle finanze e della salute e dei Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche comunitarie, nonché del parere della Conferenza unificata.

2. Quello in oggetto costituisce il primo schema di decreto legislativo di attuazione diretta della *“legge di semplificazione 2001”* e, in generale, uno dei primi provvedimenti della nuova fase di codificazione in materia di semplificazione e riordino (ora denominato *“riassetto”*) normativo dopo quella dei cd. *“testi unici misti”* di cui all’ormai abrogato art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (soppresso dall’art. 23, comma 3, della l. n. 229 del 2003). Questa nuova fase si inserisce tra le iniziative del legislatore volte a realizzare la *“semplificazione normativa”*, a ridurre il numero esorbitante delle regole del nostro ordinamento e a porre rimedio alla loro contraddittorietà, alla loro onerosità nei confronti di cittadini e imprese, alla loro relativamente non elevata qualità.

La prima anticipazione di tale processo si è avuta, di recente, con lo schema di decreto legislativo concernente il *“Codice dei diritti di proprietà industriale”*, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante *“Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”*, che richiama espressamente, tra i criteri di delega, la norma-cardine della semplificazione normativa, costituita dall’articolo 20 della l. n. 59 del 1997, come novellato proprio dalla legge n. 229 del 2003.

3. Su tale schema l’Adunanza generale di questo Consiglio di Stato ha espresso il parere n. 2/04 del 25 ottobre 2004.

Nella prima parte del predetto parere, in considerazione della rilevanza dell’intervento e del suo ruolo di precedente, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario evidenziare anche i profili storico-sistematici e le nuove problematiche giuridico-istituzionali che emergono dal nuovo processo di codificazione, riportando indicazioni provenienti dalla prassi ormai consolidatasi in sede europea e internazionale.

Tali considerazioni sono state ritenute utili anche al fine di indirizzare la successiva attività di codificazione del Governo, già preannunciata dal Ministero referente e da altri Ministeri, in attuazione di altre deleghe, tutte relative al riassetto e alla codificazione di materie organiche del nostro sistema giuridico.

Nel fare rinvio a quella sede per tutte le specifiche considerazioni svolte e per lo sviluppo delle relative argomentazioni, si ritiene opportuno – prima di passare all’esame dell’articolato dello schema in oggetto – riportare in questa sede le principali conclusioni raggiunte ed integrarle con ulteriori specificazioni. Difatti, tali osservazioni vanno estese a tutti i casi di riassetto secondo il nuovo sistema, ivi compreso quello di cui allo schema di codice del consumo.

3.1. Sotto un primo profilo, relativo al significato attuale del concetto di “*semplificazione*”, si rileva come questo sia andato evolvendosi notevolmente negli anni, con il progressivo abbandono dello strumento dei singoli regolamenti di delegificazione a favore di un’opera di riduzione del numero di norme e, in generale, di consolidamento/codificazione di quelle restanti. Il termine “*semplificazione*” si è andato via via assimilando a quello di “*qualità della regolazione*”, con l’uso di strumenti nuovi tratti dalla pratica internazionale, volti non soltanto al riordino giuridico-formale delle singole materie ma anche all’effettivo alleggerimento degli “*oneri da regolazione*” nei confronti di cittadini e imprese, sotto un profilo economico-sostanziale.

Anche il concetto di “*codificazione*” si è evoluto rispetto a quello ottocentesco ed è incentrato, oggi, sul riordino di specifici settori organici piuttosto che di macro-sistemi normativi. I “*codici*” della legge n. 229 del 2003, che hanno sostituito i “*testi unici misti*” della legge n. 50 del 1999, di questi ultimi conservano la finalità di riordino (ora definito “*riassetto*”) normativo, con l’ulteriore elemento caratterizzante che al riassetto si accompagna – grazie a criteri di delega più ampi – l’elemento innovativo della sostanza della disciplina codificata. Pertanto, può affermarsi che i decreti legislativi/codici che caratterizzano questa nuova fase di “*riassetto normativo*” posseggono due requisiti essenziali:

- la riforma sostanziale della disciplina legislativa della materia, ispirandosi necessariamente anche a criteri di semplificazione (alleggerimento degli oneri burocratici) e di “*deregolazione*”;
- la creazione di una raccolta organica di tutte le norme di livello legislativo su una determinata materia.

3.2. Una volta chiarito il quadro concettuale dell’intervento di codificazione, va individuata una serie di questioni relative al “*metodo*” della codificazione, ormai definite nella pratica europea e internazionale e rivolte soprattutto al “*Centro del Governo*” di ciascun Paese.

Trattandosi di un processo di codificazione concepito unitariamente dalla l. n. 229 del 2003, l'unicità della sede di previsione (il novellato art. 20 della l. n. 59 del 1997), dei principi e dei criteri direttivi generali (che si affiancano agli specifici criteri di delega per ciascun settore) e dei criteri metodologici di codificazione inducono questo Consiglio di Stato a ritenere necessario, a livello operativo, un approccio coerente, se non coordinato, degli interventi di codificazione, riguardo sia agli aspetti metodologici che ai "confini" tra i vari codici (cfr., ad esempio, i problemi della "perimetrazione" dell'ambito dei singoli codici – di cui *infra*, al punto 3.3 – che necessita di un'opera di coordinamento esterna a chi predispose il singolo intervento: si pensi, in particolare, al confine tra quello in oggetto e altri corpi normativi, tra cui lo stesso codice civile, di cui si dirà ampiamente in seguito, al punto 7).

Peraltro, anche nella prassi internazionale tale visione coordinata appare essere quella che garantisce un'opera di codificazione più coerente, incisiva ed efficace, come dimostra ad esempio la positiva esperienza della *Commission de codification* francese, istituita negli anni '90 tra gli Uffici del Primo Ministro, che con i suoi compiti di assistenza – non certo di sostituzione – delle amministrazioni di settore ha consentito di codificare una buona parte dell'ordinamento francese con criteri metodologici comuni, salvaguardando ovviamente tutte le specificità delle diverse materie codificate, cui provvedevano le diverse amministrazioni di settore responsabili per ciascun *code*.

Anche per il caso italiano, la specifica finalità di alleggerimento degli oneri burocratici e di deregolazione (molto accentuata dalla legge n. 229 del 2003) richiederebbe l'intervento, accanto alle amministrazioni di settore, di uffici diversi, in posizione centrale. È stato, infatti, da più parti rilevato un dato di fondo ai processi di semplificazione e di deregolazione che accomuna tutte le esperienze che si sono succedute negli anni: la dialettica, talvolta il conflitto, tra gli interessi di settore che emergono nel corso dell'istruttoria normativa e un interesse trasversale, di tipo "istituzionale", "neutro", alla qualità della normazione.

Peraltro, una regia unitaria, con un unico referente anche a livello politico, potrebbe collocare in un solo contesto iniziative altrimenti separate e rimesse alla buona volontà delle singole amministrazioni, ma soprattutto potrebbe garantire – con un accorto intervento sulla perimetrazione dei vari codici – la coerenza ordinamentale dell'intero processo di semplificazione, oltre che dei singoli codici all'interno del loro specifico settore. La suddetta regia dovrebbe, altresì, farsi carico del contesto di *cd. multilevel governance* in cui operano gli interventi di semplificazione, contesto in cui oltre allo Stato sono soggetti fondamentali della produzione normativa anche le Regioni e l'Unione europea.

3.3. Sempre a proposito della metodologia della codificazione, è opportuno segnalare – anche in vista dei futuri interventi – alcuni profili ormai tipizzati della metodologia e della tecnica di elaborazione dei codici e dei testi unici, al fine di inserire tale processo, che ha radici antiche e nobilissime, anche nel solco dei valori della “qualità della normazione”. Essi potrebbero essere resi comuni a tutti gli interventi, o quantomeno affrontati in un’ottica unitaria, nell’ambito della *policy* organica unitaria di cui si è detto al punto precedente.

Vanno, quindi, individuati alcuni momenti tipici del processo codificatorio e la soluzione di alcune questioni, che potrebbero accomunare gli interventi, tra cui in particolare:

- la “*perimetrazione*” (cui si è già accennato *retro*, al punto 3.2), cioè l’individuazione degli ambiti di materia e dei raggruppamenti normativi che vanno ricompresi nel codice;

- la *redazione del “piano dell’opera”*, di facile comprensibilità, da trasformare alla fine in un vero e proprio “*indice del codice*” (che la Sezione ritiene sia utile redigere anche per l’intervento in oggetto);

- l’*analisi “interna” della normativa*, in modo da procedere ad accorpamenti, smembramenti o suddivisioni delle norme nelle varie parti del testo e, in definitiva, a una loro riallocazione sistematica.

Si sottolinea come la stesura del codice vada condotta previa definizione di alcuni criteri metodologici comuni quali: l’uniformità della terminologia usata, la ripartizione delle norme in gruppi a seconda se sia possibile modificarle nella sostanza o solo nella forma, la semplicità del linguaggio e la semplificazione di quello esistente, accertando l’uniformità dell’uso di taluni termini, quantomeno all’interno del codice, la tecnica dei rinvii e delle citazioni, il trattamento delle cd. norme intrusive, la soluzione delle antinomie, il lavoro di aggiornamento periodico dei codici e di difesa dell’unitarietà della sede della disciplina.

3.4. Va ribadita, anche riguardo allo schema in oggetto, la possibilità di inserire nei “codici” elementi che comportino una effettiva semplificazione “sostanziale”, e preferibilmente una (anche solo parziale) deregolazione della materia, oltre al consolidamento “formale”, secondo i criteri generali di delega valevoli per tutti gli interventi di codificazione di cui alla l. n. 229 del 2003.

In relazione a tale raccomandazione – pur se deve darsi atto che la materia in oggetto si presta poco ad una semplificazione anche sostanziale, trattandosi di rafforzare e sistematizzare i diritti dei consumatori, su cui poco incide la questione dell’alleggerimento di oneri burocratici – lo schema in oggetto non sembra sfruttare in pieno le potenzialità della delega, che come si è detto consentono comunque un intervento di riforma sostanziale e non solo di riordino formale.

3.5. Sotto un altro profilo, l'opera di codificazione – comportando come si è visto un effetto non solo di riordino ma anche fortemente innovativo nell'ordinamento – va considerata alla stregua di ogni “nuova regolazione” e ad essa andranno, pertanto, applicati, quando saranno finalmente portati a regime, i nuovi strumenti tipici della qualità della normazione: l'analisi di impatto della regolazione (AIR), la consultazione delle categorie interessate, la valutazione *ex post* dell'impatto regolamentare (VIR).

Occorre che l'AIR entri a pieno nella “cultura” della produzione delle regole, uscendo dalla fase sperimentale e diventando parte integrante dell'*iter* normativo, coinvolgendo anche, sistematicamente, i destinatari delle norme.

Come è stato rilevato da più parti, e anche dai più recenti documenti delle associazioni delle categorie produttive, per l'AIR occorre un intervento multidisciplinare, con meccanismi di lavoro semplici e adattabili alle diverse esigenze specifiche.

Le più moderne tecniche di AIR prevedono anche una fase di verifica, successiva, dell'impatto della regolazione (cd. VIR) e si spingono sino alla valutazione, *ex post*, del grado di “obbedienza” (cd. *compliance analysis*), di rispetto e di attuazione di una normativa, per ricavarne indicazioni per interventi correttivi.

4. Vanno poi evidenziati due rilevanti profili relativi a questioni di rapporti tra le fonti normative. In particolare, va messo in evidenza il rapporto dei codici – di rango interamente primario, a differenza dei testi unici misti di cui alla legge n. 50 del 1999 – con la normativa regionale da un lato e con le norme statali di livello regolamentare dall'altro.

4.1. La necessità di un raccordo con la normativa regionale è divenuta particolarmente pressante dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, che ha radicalmente cambiato il contesto dei rapporti tra fonti normative statali e regionali.

Tale questione, peraltro, non incide sullo specifico intervento in questione, che rientra a più di un titolo nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell'art. 117 Cost., soprattutto sotto il profilo dell'“ordinamento civile” (lett. l) del secondo comma), come correttamente rilevato anche dalla relazione allo schema in oggetto.

Secondo il costante orientamento di questa Sezione (cfr., ad esempio, il primo parere in materia di fondazioni bancarie, n. 1354/02, nonché il parere in materia di società sportive dilettantistiche, n. 2694/03), l'espressione “ordinamento civile” comprende non soltanto tutte le materie disciplinate dal diritto civile (peraltro, attualmente, le norme fondamentali in materia di tutela dei consumatori sono contenute proprio nel codice civile, agli artt. 1469-*bis* e seguenti e

1519-bis e seguenti: cfr. ampiamente *infra*, il punto 7) ma anche quelle che riguardano ampi settori del diritto commerciale, i diritti della persona, gli *status*, *etc.*

Riguardo alla materia regolata dallo schema in esame, come rileva anche la riferente Amministrazione, i rapporti tra “professionisti” e “consumatori” sono riconducibili, dal punto di vista giuridico, a rapporti precontrattuali, contrattuali ed extracontrattuali la cui disciplina investe lo *status* del consumatori (cioè dei loro diritti fondamentali, enunciati dalla legge 30 luglio 1998, n. 281) e quindi la complessiva posizione giuridica della persona nell’ambito dell’ordinamento di settore: tali aspetti rientrano senza dubbio nella materia dell’“ordinamento civile” di cui alla lettera l) del secondo comma dell’art. 117 Cost., come sopra definita.

All’appartenenza a tale materia – già di per sé sufficiente a incardinare la competenza esclusiva dello Stato – si può aggiungere la connessione con quella della “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” quali sono, appunto, i diritti dei consumatori (lett. m) del secondo comma dell’art. 117) e, sotto aspetti particolari, con quella della “tutela del risparmio” e della “tutela della concorrenza” (lett. e) dello stesso comma). Appare, infatti, evidente la necessità – nella materia in esame – di regole uniformi sul territorio nazionale, per non alterare la “condizione di eguaglianza giuridica” cui hanno diritto di versare i consumatori residenti in ogni località del Paese. Per non parlare dell’ambito territorialmente ancora più ampio delle disposizioni di rango comunitario, che tutelano in modo omogeneo il consumatore che agisce nel mercato interno dell’Unione europea.

In considerazione del grande rilievo, sia sostanziale che sistematico, della materia del consumo e della tutela dei consumatori, va, inoltre, esclusa la possibilità di ricondurla a quella, più angusta, del solo “commercio”, inteso come disciplina, prevalentemente amministrativa, delle relative attività e non come disciplina civilistica dei rapporti tra le parti contraenti, sotto lo specifico profilo del rapporto tra parti “non uguali” come è quello tra “professionista” e “consumatore”, caratterizzato dalla “debolezza strutturale” di quest’ultimo.

Le competenze regionali nei riguardi dei consumatori potranno, invece, avere ad oggetto iniziative a favore delle associazioni o programmi di intervento per l’informazione e l’educazione ma non possono incidere né sui diritti dei consumatori né sulla disciplina dei loro rapporti precontrattuali, contrattuali o extracontrattuali con le imprese.

4.2. Sempre in relazione alle questioni dei rapporti tra le fonti normative, va affrontato, infine, il delicato problema delle relazioni tra i nuovi “codici”, limitati al solo livello primario, e la normativa regolamentare attuativa, integrativa e di delegificazione, dovendosi ritenere possibile, in via generale, elaborare, contestualmente, anche un testo unico (innovativo) delle disposizioni

regolamentari sulla stessa materia, anche in assenza di previsioni espresse nella delega (cfr. il richiamato parere dell'Adunanza generale n. 4/04).

Tuttavia tale raccomandazione non sembra potersi applicare allo schema in oggetto, che solo in pochi casi ricorre alla "legificazione" o "rilegificazione" di norme che avrebbero potuto trovare una sede più consona in una normativa di livello secondario (cfr., ad esempio, nello schema in oggetto gli articoli 105, commi 6, 8 e 9, in materia di controlli, e 129, comma 4, lett. h), seconda parte, sul Consiglio nazionale dei consumatori): il numero esiguo di tali disposizioni non consente di suggerire l'emanazione, per la materia in oggetto, di un *corpus* autonomo di norme regolamentari e fa ritenere, invece, preferibile il criterio della completezza, con conseguente accorpamento in una disciplina unitaria di rango legislativo anche di singole disposizioni di carattere organizzativo-regolamentare.

5. Per completare il quadro generale, occorre far cenno al rapporto tra le funzioni consultive del Consiglio di Stato e l'attività di codificazione.

Non occorre qui ricordare la "evoluzione" delle funzioni consultive del Consiglio di Stato, con la l. n. 127 del 1997, dal sostegno all'attività di gestione dell'amministrazione pubblica al ruolo prevalente di organo ausiliario nell'attività di "regolazione", né ribadire il loro carattere neutrale, che conferisce al parere dell'Istituto sugli schemi di atti normativi un ruolo distinto da quello degli altri avvisi "interni" al procedimento di formazione della volontà normativa del Governo, ponendolo al termine del processo, con la sola eccezione dei pareri delle Camere (sul punto, è sufficiente rinviare – tra gli altri – al parere dell'Adunanza generale del 2 ottobre 2003, n. 4/03, relativo al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, nonché al parere della Sezione per gli atti normativi n. 3075/04 del 17 maggio 2004, sulla disciplina attuativa in materia di immigrazione).

Con specifico riferimento al processo di semplificazione e codificazione, le predette considerazioni sul ruolo istituzionale del Consiglio di Stato – insieme con quelle sulla necessità di un'attenzione specifica alla qualità della regolamentazione – inducono però a suggerire di associare sistematicamente il Consiglio di Stato all'attività di "semplificazione" normativa in senso lato. Ciò può avvenire, oltre che attraverso una partecipazione diretta alla fase di riassetto – come già avvenuto per quella di riordino, ad esempio, con il testo unico in materia di espropriazione, d.P.R. n. 327 del 2001, la cui stessa redazione fu demandata al Consiglio di Stato – anche mediante un sostegno tecnico-giuridico alla fase di definizione e "messa a regime" degli strumenti di qualità della regolazione che risulta, come si è visto, strettamente connessa al processo di codificazione.

Tale considerazione appare coerente con l'affermazione che, ai sensi dell'art. 17, comma 25, della legge n. 127 del 1997, il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio non solo per l'attività regolamentare ma anche per "l'emanazione dei testi unici": tale espressione va intesa in senso ampio e ricomprende sia i testi unici "compilativi" che quelli "innovativi", inclusi gli attuali "codici", anche laddove la specifica norma di delega non dovesse contenere tale indicazione.

6. Venendo all'esame dello specifico schema di decreto legislativo in oggetto, la relazione dà atto di come il riassetto delle norme esistenti potesse essere effettuato alla stregua di due possibili criteri:

a) un criterio di accorpamento basato sull'elencazione dei diritti fondamentali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 281 del 1998;

b) un criterio di riagggregazione intorno al procedimento che accompagna l'atto di consumo.

La Sezione condivide le ragioni illustrate nella relazione di accompagnamento a sostegno della seconda opzione. Il primo approccio, per certo suggestivo, risulta infatti di non facile attuazione, se si considera che i diritti fondamentali del consumatore elencati dalla legge n. 281 del 1998 non sono tutti riconducibili in via esclusiva allo *status* di consumatore (si pensi al diritto incompressibile alla salute ex art. 32 Cost.); di qui la difficoltà di rintracciare un filo conduttore che evidenzi la specificità della tutela del consumatore rispetto agli altri titolari dei diritti di che trattasi.

Peraltro, in aggiunta a quanto ritenuto dal Ministero referente, può affermarsi che la disciplina organica del procedimento che accompagna l'atto del consumo contenuta nello schema in oggetto deve considerarsi come paradigma per qualsiasi forma di consumo, anche disciplinata in sub-settori specifici (ad esempio: bancario, assicurativo, finanziario, *etc.*), con la conseguenza che ogni deroga a tale paradigma, oltre ad essere espressa e di stretta interpretazione, deve corrispondere ad un'esigenza di interesse generale.

7. Lo schema di codice in oggetto non ricomprende le norme in materia di tutela del consumatore oggi contenute nel codice civile: si tratta degli articoli 1469-*bis* e seguenti, in tema di clausole abusive, e degli articoli 1519-*bis* e seguenti, in tema di vendita di beni mobili di consumo.

L'omissione – ad avviso della Sezione – priva il codice in esame di alcune disposizioni fondamentali in tema di tutela del consumatore, incidendo sull'organicità della disciplina e impedendo un'accurata opera di raccordo tra dette norme e quelle collocate al di fuori del codice civile (si pensi all'indispensabile coordinamento tra le norme in materia di azioni delle associazioni dei consumatori, che permangono nell'articolo 1469-*sexies* c.c., e quelle trasferite nel codice del consumatore).

Si rileva come dette norme siano il frutto di recenti novelle legislative al codice civile introdotte, in attuazione rispettivamente delle direttive 93/13 e 99/44 CE, dalla legge n. 52 del 1996 (poi novellata dalle leggi n. 526 del 1999 e n. 14 del 2003) e dal decreto legislativo n. 24 del 2002. La scelta di intervenire sul codice civile fu, in quei momenti, motivata dall'assenza di una *sedes materiae* capace di raccogliere organicamente le norme sul consumatore, non essendosi rivelata idonea a tal fine la normativa introdotta con il d.P.R. n. 224 del 1988, attuativa della direttiva n. 85/374 CEE sui prodotti difettosi.

Il sopravvenire del codice del consumatore fa, ora, venire meno quelle esigenze che giustificarono la temporanea inserzione nel codice civile, da un lato, di un apposito Titolo (XIV-*bis*) alla fine della parte generale sul contratto e prima della disciplina dei singoli contratti e, dall'altro, del § 1-*bis* rubricato "*Della vendita dei beni di consumo*". Il nuovo codice costituisce, oggi, la sede sistematicamente più idonea in cui collocare le disposizioni *de quibus*, inserendole nell'ambito della disciplina organica di protezione del consumatore, come auspicato nelle stesse relazioni governative alle normative ora richiamate.

Questo Consiglio di Stato ritiene, pertanto, che le suindicate disposizioni debbano essere espunte dal codice civile e introdotte nel codice del consumo, valutando se del caso la creazione di un raccordo tra il *corpus* civilistico e il nuovo "codice di settore", nei termini di cui si dirà oltre.

Il predetto rilievo rende, altresì, lo schema di "codice del consumo" coerente con il nuovo processo di riassetto normativo di cui si è detto *retro*, al punto 3.1, e con il rapporto tra codice civile e nuovi "codici di settore".

Difatti, se il modello illuministico della codificazione è sicuramente scomparso (si è parlato di "età della decodificazione"), rimane – e, anzi, si fa più pressante, non solo in Italia – l'esigenza di riordino sostanziale e di riduzione dello *stock* normativo. Ciò ha consentito, negli ultimi anni, un ritorno della cultura della "codificazione", sotto forme diverse rispetto a quelle di matrice ottocentesca e soprattutto con metodologie più attente all'impatto sostanziale delle norme ed alla indispensabile coerenza e armonia giuridica delle stesse all'interno di ciascun codice e con le altre norme dell'ordinamento giuridico (come si è detto *retro*, al punto 3.1).

Cambia in tal modo l'idea di codificazione: essa si accompagna al raggiungimento di equilibri provvisori, ma di particolare significato perché orientati a raccogliere le numerose leggi speciali di settore, in modo tale da conferire alla raccolta una portata sistematica, orientandola ad idee capaci di garantire l'unità e la coerenza complessiva della disciplina. Si è in una fase storica nella quale all'idea regolativa del codice si è sostituita l'esistenza di discipline sistematicamente organizzabili in una pluralità di codici di settore. Le codificazioni incentrate sull'unità del soggetto giuridico e sulla centralità e sistematicità del diritto civile stanno, quindi, lasciando spazi a micro-sistemi

ordinamentali, non fondati sull'idea dell'immutabilità della società civile, improntati a sperimentalismo ed incentrati su logiche di settore, di matrice non esclusivamente giuridica.

A questa codificazione di nuova generazione appartiene anche il codice del consumo.

Sotto un diverso profilo, il suggerito spostamento di sede delle norme in questione si fonda sull'ulteriore considerazione che la normativa di fonte comunitaria a tutela del consumatore ruota intorno ad un'esigenza di protezione speciale di questo soggetto, qualificato come "parte debole" del rapporto con l'interlocutore professionale, rispetto al quale si trova in una posizione di "asimmetria contrattuale". Di qui un approccio specifico, ignoto al codice civile del 1942 fondato su un concetto formale di eguaglianza, diretto a garantire una tutela sostanziale, attenta all'equilibrio effettivo – normativo ed economico – del contratto. Ciò trova conferma nella previsione di meccanismi di riequilibrio, basati su "nullità di protezione" rilevabili, anche d'ufficio, a vantaggio del solo contraente debole e nella necessità di affiancare alla tutela individuale strumenti di tutela processuale a carattere associativo, capaci di sopperire alla debolezza economica e professionale del consumatore *uti singulus*. Evidente appare, pertanto, la necessità di riportare detti principi speciali nell'ambito del codice di settore.

Così come intuibile si appalesa il vantaggio pratico, per i consumatori, nel potere consultare in un unico testo normativo tutte le disposizioni finalizzate alla loro protezione specifica.

Alla stregua di quanto esposto, si propone l'inserimento dell'attuale Capo XIV-*bis* del codice civile nella Parte III del codice in oggetto, in un Titolo autonomo successivo al Titolo I, dopo l'attuale art. 37, da denominare "*Dei contratti del consumatore in generale*". In alternativa, lo stesso gruppo di norme può essere inserito all'inizio della Parte III, Titolo I, come nuovo Capo I, da inserirsi tra gli attuali articoli 32 e 33.

Per converso, le norme di cui agli articoli 1519-*bis* e seguenti del codice civile, sulle garanzie nelle vendite di beni mobili di consumo, possono essere collocate per esteso nel Titolo IV della Parte IV, al posto della norma di rinvio solitaria di cui all'attuale articolo 128. In alternativa, il relativo articolato – debitamente modificato specialmente con riguardo ai vari rinvii in esso contenuti – potrebbe essere collocato nella Parte III, Titolo III, come nuovo Capo I da inserirsi tra gli attuali articoli 64 e 65.

Si raccomanda, infine, di accompagnare lo spostamento delle norme in questione dal codice civile a quello del consumo con l'inserimento, in entrambe le sedi (ma soprattutto nella prima), di disposizioni di reciproco raccordo, anche finalizzate a ribadire la soggezione dei contratti del consumatore ai principi generali e alla normativa del codice civile, per quanto non diversamente disposto, per evitare che il mancato raccordo possa fare ipotizzare, ad esempio, la non applicabilità

al consumatore di principi fondamentali (artt. 1175, 1176, 1421 c.c., *etc.*), ovvero la riapplicabilità di disposizioni come gli articoli 1341 e 1342 c.c.

7.1. Si può ora iniziare l'esame dei singoli articoli dello schema, prendendo le mosse da quelli del codice civile che attualmente non figurano nell'articolato. Dette norme necessitano comunque di talune correzioni.

Occorre in primo luogo analizzare il significato del canone di buona fede di cui all'articolo 1469-*bis*, primo comma, del codice civile, di cui si riporta il dettato: "*Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto*".

La questione è stata oggetto di non univoche interpretazioni: essa verte sui concetti di buona fede soggettiva e oggettiva, il primo tipico dei rapporti assoluti, *erga omnes*, disciplinati dal Libro III c.c. (secondo il paradigma dell'art. 1147 c.c.) e il secondo attinente ai rapporti relativi, *inter partes*, come quelli contrattuali di cui al Libro IV c.c. (artt. 1337, 1366, 1375 c.c., *etc.*).

Secondo un primo, non maggioritario, orientamento, l'espressione "*malgrado la buona fede*", intesa in senso strettamente letterale, e quindi in una dimensione soggettiva, vuole significare, in una logica di protezione del consumatore, che una clausola produttiva di un significativo squilibrio è per ciò solo, pur in presenza della buona fede del professionista, abusiva.

In questa prospettiva, il richiamo dell'irrilevanza della buona fede del professionista attesta l'assoluta ininfluenza dello stato psicologico in cui quest'ultimo versi in ordine alla intrinseca idoneità lesiva che la singola clausola abusiva potrebbe avere per gli interessi della controparte.

L'ipotesi ricostruttiva riportata si fonda, in primo luogo, sulla valorizzazione del dato letterale della direttiva comunitaria, ove l'originaria espressione "*en dépit*" (nel contesto dell'espressione "*en dépit de l'exigence de bonne foi*") può appunto tradursi con "*malgrado*". La tesi è poi corroborata dalla valorizzazione della *ratio* di tutela del consumatore che ispira la normativa in esame, nella misura in cui, per un verso, rende non opponibile al consumatore danneggiato la buona fede dell'interlocutore e, per altro verso, lo esonera dalla prova della contrarietà a buona fede della clausola.

La Sezione, pur dando atto dell'opinabilità della questione, ritiene condivisibile il secondo, prevalente, orientamento, che intende il riferimento alla buona fede come richiamo alla "buona fede oggettiva", tipica di un rapporto *inter partes*.

Quanto all'argomento letterale di cui sopra, infatti, "*en dépit*" significa non solo "*malgrado*", "*nonostante*", ma anche e soprattutto, più letteralmente, "*in dispetto*", vale a dire "*contro*" il

dettame della buona fede, che in tal senso non può che essere intesa in modo oggettivo. Ulteriore riprova dell'assunto è data dalle versioni tedesca e inglese della direttiva, che contengono espressioni come “*entgegen dem Gebot von Treu und Glauben*” e di “*contrary to the requirement of good faith*”; e dove a termini come *Gebot* (precetto, dettame) e *requirement* (esigenza) fanno da suggello – tramite il richiamo alla “contrarietà a”: “*entgegen dem*”, “*contrary to*” – espressioni quali *Treu und Glauben* e *good faith*.

Sul piano sostanziale, si rileva che detta soluzione non può in alcun modo comportare un'attenuazione della tutela del consumatore, posto che la buona fede è un parametro giudiziale di verifica e non un fatto oggetto di prova da parte del consumatore.

Secondo la dottrina prevalente, una interpretazione conforme alla direttiva comunitaria impone, infatti, di considerare il duplice riferimento sia alla “buona fede” che al “significativo squilibrio” a carico del consumatore come un'endiadi (o sovrapposizione) rafforzativa, secondo cui il significativo squilibrio non è altro che una “figura sintomatica”, un modo di manifestarsi, della contrarietà al principio di buona fede.

A conferma di ciò, basti rilevare che la legge di attuazione francese della medesima direttiva (n. 95/96 del 1° febbraio 1995) non ha ritenuto necessario (art. 1, modificativo dell'art. L.132-1 del *code de la consommation*) richiamare il criterio di buona fede, e ha ristretto la formulazione della clausola generale al mero richiamo dello “squilibrio significativo” tra diritti e obblighi delle parti. Una posizione più legata alla lettera della direttiva comunitaria – ma sempre nel senso della buona fede oggettiva – è quella del legislatore tedesco, che nel nuovo paragrafo 307 del BGB (introdotto da una legge del 26 novembre 2001) dispone che “Le clausole abusive sono quelle che, in violazione dei precetti della buona fede, pregiudicano in misura rilevante la controparte del professionista (*Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen*)”. Analogamente alla Germania, il Regno Unito – pur non possedendo la clausola della *good faith* tipica dei sistemi di *civil law* – ha ripreso quasi pedissequamente la direttiva comunitaria nella *Unfair Terms in Consumer Contracts Regulation* approvata il 14 dicembre 1994, all'articolo 5(1), considerando anche in questo caso il significativo squilibrio come figura sintomatica del contrasto con la buona fede in senso oggettivo.

Sul versante processuale, il timore di far gravare sul consumatore l'onere della prova può essere fugato sulla scorta della considerazione sistematica che le norme che sanciscono le nullità delle clausole inserite in pregiudizio dei diritti del consumatore (vedi, ad esempio, il decreto legislativo n. 24 del 2002) operano sul piano oggettivo, senza che abbia rilievo la condizione soggettiva del professionista.

L'accoglimento di questa seconda impostazione dovrebbe comportare la sostituzione, nel testo dell'articolo 1469-*bis*, primo comma, dell'espressione "*malgrado la buona fede*" con le parole: "*in contrasto con la buona fede*", ovvero, sull'esempio dell'ordinamento francese, la integrale eliminazione della medesima espressione (in quanto da ritenere già contenuta nel riferimento al "*significativo squilibrio*").

7.2. È opinione dottrinale e giurisprudenziale ormai pacifica quella secondo cui l'espressione "*inefficacia*", recata anche nella rubrica dall'articolo 1469-*quinquies* del codice civile al fine di contrassegnare il regime delle clausole abusive, debba leggersi come sinonimo atecnico di nullità relativa o, meglio, di nullità di protezione. Questo, sulla base di una pluralità di ragioni:

a) sul piano letterale, la terminologia adoperata dal legislatore, non vincolante per l'interprete, è neutra. La stessa categoria dell'inefficacia è una categoria neutra poiché attiene al profilo della produzione degli effetti e non a quello della regolarità del contratto. Si deve allora riquilibrare sul piano interno il significato di detta inefficacia. Dirimente appare, in questa prospettiva, la considerazione che nella specie l'inefficacia non si ricollega alla volontà delle parti od a situazioni oggettive ma si atteggia come conseguenza di un difetto originario della stipulazione contrattuale, e più precisamente alla violazione di un divieto di condotte abusive stabilito da una norma imperativa di derivazione comunitaria di protezione del consumatore. Si tratta pertanto di una nullità di protezione, costituente una *species* del *genus* delle nullità contrattuali per violazione di norme imperative di cui all'articolo 1418, primo comma, del codice civile. Nullità di protezione peraltro già rinvenibile espressamente sia in disposizioni del codice civile come l'art. 1815, secondo comma, sugli interessi usurari, sia in leggi di settore come l'art. 127, comma 2, del t.u. in materia bancaria (d.lgs. n. 385 del 1993), sulla trasparenza delle condizioni contrattuali;

b) sul piano concettuale, la categoria dell'inefficacia relativa viene utilizzata con riferimento alla tutela dell'interesse di un terzo, esterno al contratto (c.d. inefficacia relativa del contratto che non può essere opposta ad un terzo). Nella fattispecie in esame l'interesse tutelato è invece quello di una delle parti del contratto protetto da una disposizione imperativa di derivazione comunitaria. La qualificazione della fattispecie in termini di inefficacia pura determinerebbe allora la creazione di una nuova ipotesi, eccentrica e asistemica, di inefficacia. Più corretta appare invece la riconduzione della figura alla patologia contrattuale, che, nell'architettura del codice civile, ricomprende la violazione delle norme poste a tutela di una parte del contratto;

c) il ricorso alla categoria dell'inefficacia non scioglie tutti i dubbi sugli aspetti del regime giuridico del rapporto non affrontati dalla normativa in esame. Se, infatti, si trattasse di inefficacia, la disciplina di riferimento sarebbe solo quella prevista dal Capo XIV-*bis* del c.c. Questa, tuttavia,

non può considerarsi esaustiva perché il nostro ordinamento non contiene una disciplina generale dell'inefficacia. Basti pensare al regime della prescrizione dell'azione, al tema della tutela dei terzi, al problema della sanabilità, alla disciplina della conversione. La soluzione dell'inefficacia, quindi, lascia sul tappeto incertezze sul piano della disciplina; e, soprattutto, rischia di favorire (si pensi alla prescrizione dell'azione a fronte dell'imprescrittibilità dell'azione di nullità) soluzioni non coerenti con l'obiettivo di protezione del consumatore che rappresenta la *ratio* della disciplina di che trattasi. Non altrettanto a dirsi se si considerasse tale inefficacia come nullità di protezione. Se infatti anche la nullità ha smarrito la sua originaria monoliticità (v. il successivo punto d), è anche vero che essa conosce una disciplina generale dettata dal codice civile (artt. 1418-1424), capace di risolvere i problemi di disciplina non specificamente affrontati dalla normativa di origine comunitaria (come le sopra ricordate tematiche della sanatoria, della prescrizione, della conversione e della tutela dei terzi);

d) ancora, la frantumazione della categoria (in passato unitaria) della nullità rende fisiologico che, in talune circostanze, siano apportate, in una logica di protezione, deroghe, anche significative, allo statuto tradizionale della nullità medesima. Infatti, le deroghe al regime della nullità, che, secondo i sostenitori di una tesi dottrinale minoritaria, giustificerebbero la qualificazione della sanzione prevista dall'art. 1469-*quinquies* in termini di inefficacia, assumono un significato profondamente diverso nel presupposto che non esista più una nullità ma che, al contrario, emergano molteplici nullità dal regime in parte differente. Di conseguenza, considerata la pluralità di statuti della nullità, non può condividersi la tesi in virtù della quale la diversità di regime rispetto a quello tradizionale impedisca la qualificazione della categoria in esame come nullità;

e) la tesi della nullità è stata suffragata dall'interpretazione autentica che dell'art. 1469-*quinquies* hanno dato i dd.lgs. n. 24 del 2002 (art. 1519-*octies* c.c.) e n. 231 del 2002 (art. 7) in materia, rispettivamente, di acquisto dei beni mobili di consumo e di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali. Nelle relazioni di accompagnamento è stato, infatti, chiarito che l'inefficacia derivante dalla violazione di una normativa imperativa di protezione non può che essere considerata, nel nostro ordinamento, come nullità di protezione soggetta ad un regime derogatorio rispetto a quello tradizionale ed è stata qualificata *expressis verbis* come atecnica la terminologia di inefficacia, evocativa in realtà di una nullità in senso stretto della clausola. In particolare, nella relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 24 del 2002, si mette in rilievo che l'utilizzo del termine "nullità", pur dando luogo ad una discrasia rispetto al riferimento all'"inefficacia" operato, in tema di clausole abusive, dall'art. 1469-*quinquies* del codice civile, restituisce correttezza dogmatica all'istituto in esame, posto che l'inefficacia è solo l'effetto di una patologia derivante da norme imperative, patologia qualificabile in termini di nullità di protezione.

La correzione costituisce quindi un passaggio preliminare ad un'auspicabile futura rivisitazione della norma codicistica presa come *tertium comparationis*. Con l'art. 1519-*octies* c.c., in sostanza, il legislatore ha voluto fornire una sorta di interpretazione autentica dell'art. 1469-*quinquies*, ponendo fine al dibattito, precedentemente sviluppatosi, circa la natura giuridica della patologia ivi prevista;

f) infine, la soluzione proposta è in linea con la stessa scelta generale operata dall'articolo 136 del codice in esame nel senso di sanzionare in termini di nullità ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice attributive di diritti al consumatore. Scelta che incontra una specifica applicazione in materia di multiproprietà all'articolo 74, in continuità con la normativa dettata dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 427 del 1998.

La qualificazione in termini di nullità è in definitiva necessaria nell'ottica del coordinamento delle disposizioni vigenti e, soprattutto, allo scopo di assicurare un livello pieno ed effettivo di tutela del consumatore.

Si propone, pertanto, la riformulazione dell'articolo 1469-*quinquies* c.c. nei seguenti termini:

- a) sostituire nella rubrica il termine "inefficacia" con "nullità di protezione", o "nullità relativa";
- b) sostituire al primo comma la parola "inefficaci" con "nulle";
- c) sostituire al secondo comma la parola "inefficaci" con "nulle";
- d) sostituire al terzo comma la parola "inefficacia" con "nullità";
- e) sostituire al quinto e ultimo comma la parola "inefficace" con "nulla".

**8.** La Parte I dello schema di codice, dedicata alle disposizioni generali, comprende gli articoli da 1 a 3.

**8.1.** L'articolo 1 può essere riformulato, per maggiore chiarezza, nei seguenti termini: *"Nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla Costituzione per la tutela dei diritti della persona ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, con particolare riguardo all'articolo 153 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, e nel trattato dell'Unione europea, nonché nella normativa comunitaria e nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti"*.

L'espunzione del riferimento ai "beni e servizi" è dovuta al raccordo con quanto affermato al punto 8.2 .

**8.2.** L'articolo 2 elenca i diritti dei consumatori recependo la disciplina dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 281 del 1998.

Si propone l'eliminazione, nel comma 2, lettera e), delle parole "*concernenti beni e servizi*".

All'indomani dell'emanazione della legge n. 52 del 1996, il Governo italiano è stato colpito da una procedura di infrazione instaurata dalla Comunità europea. Nel novero degli addebiti era compresa la limitazione della disciplina delle clausole abusive, in contrasto con la portata generale della direttiva, "... ai contratti aventi per oggetto *la cessione di beni e la prestazione di servizi*".

Il Governo italiano, in sede difensiva, aveva negato che la dicitura proposta potesse risultare restrittiva rispetto a quella comunitaria, dove espressamente si fa riferimento ad ogni tipo di contratto tra consumatore e professionista; e aveva fatto presente che il legislatore interno, con la soluzione adottata, non aveva inteso introdurre deroghe o limitazioni, provvedendo semplicemente ad estrinsecare il contenuto già presente nella normativa comunitaria.

Stante la prosecuzione della procedura di infrazione, con la legge n. 526 del 1999 (legge comunitaria 1999) sono state recepite nel Capo XIV-*bis* del c.c. le modifiche richieste dalla Commissione, con la soppressione del riferimento legislativo all'oggetto dei contratti (è stato così eliminato l'inciso – ritenuto limitativo – "*aventi per oggetto la cessione di beni e servizi*").

Analoga eliminazione deve essere attuata nell'articolo in esame (e in particolare alla lettera e) del comma 2, che ripropone fedelmente l'articolo 1 della legge n. 281 del 1998, a sua volta identico all'allora vigente testo dell'articolo 1469-*bis* citato) e in tutte le altre parti dello schema ove ricorre questa espressione (ad esempio, nella rubrica della Parte III, nei suoi articoli 36, 39, *etc.*), eventualmente sostituendola con altra più appropriata.

### 8.3. L'articolo 3 contiene le definizioni.

Una prima considerazione riguarda la nozione di consumatore recata dalla lettera a) del comma 1. Detta nozione comprende, oltre al soggetto che opera in un contesto non professionale, anche la persona fisica alla quale sono dirette comunicazioni commerciali. Si tratta di un ampliamento rispetto alle definizioni enunciate dalla disciplina comunitaria (art. 2 dir. 93/13/CEE del 5 aprile 1993, come recepita dall'articolo 1569-*bis* c.c.), in materia di contratti del consumatore. Al fine di evitare che detta nozione allargata ponga problemi di coordinamento e di disciplina, con particolare riferimento al dubbio se siano estensibili anche al destinatario delle informazioni le norme sui contratti che sono destinate esclusivamente al contraente non professionale, è necessario che il richiamo a quest'ultima nozione sia espunto dalle definizioni generali di cui all'articolo 3 e ricollocato nella sua naturale *sedes materiae*, costituita dal Titolo II, ivi precisandosi all'articolo 5 che per consumatore si intende, ai soli fini della disciplina specifica, la "*persona fisica alla quale sono dirette informazioni commerciali*".

La lettera c) del comma 1 definisce come controparte del consumatore il “professionista”, nel senso sia di imprenditore *ex art. 2082 c.c.* che di “professionista intellettuale” *ex artt. 2229 e ss. c.c.* La Sezione, pur nella consapevolezza che tale dizione è quella già utilizzata dalla legislazione nazionale di attuazione della normativa comunitaria ora confluita nel codice in oggetto, rileva che l’equiparazione di due figure tenute ben distinte dall’impianto del codice civile, specie sul piano della responsabilità (come dimostra la norma speciale di cui all’art. 2236 c.c.), può dar luogo a disarmonie interpretative.

Per restituire omogeneità alla terminologia utilizzata è preferibile, poi, che anche nella definizione estensiva di professionista di cui alla lettera c) si utilizzi, così come a proposito del produttore (lettera d), la nozione di intermediario piuttosto che quella più generica di “*persona che agisce in nome e per conto di*”.

Valuti infine l’Amministrazione l’opportunità di stralciare dalle definizioni generali le nozioni di produttore e di prodotto, per riproporle solo nella Parte IV, dedicata alla normativa sulla sicurezza dei prodotti (articoli 100 e seguenti). In tale guisa si eviterebbe il rischio di una generalizzazione di dette nozioni (si veda la disciplina specifica in tema di prodotti usati) a fini diversi da quelli perseguiti dal legislatore.

In ogni caso, quanto alla definizione di “*produttore*” contenuta nell’art. 3, comma 1, lettera d), la stessa appare come una definizione riassuntiva, mutuata in parte dall’art. 3 del d.P.R. n. 224 del 1988 e in parte dall’art. 1519-*bis* del codice civile (di cui al d.lgs. n. 24 del 2002, attuativo della direttiva 1999/44/CE).

Peraltro, per ciò che attiene specificamente alla “*sicurezza dei prodotti*” (Parte IV, Titolo I), viene fornita (in conformità con l’art. 2 del d.lgs. n. 172 del 2004, attuativo della direttiva 2001/95/CE), una successiva definizione del “*produttore*” valida “*ai fini del presente Titolo*” (art. 101, comma 1, lettera d), definizione che, però, non coincide con quella di cui all’art. 3 del presente codice.

Quanto, invece, alla “*responsabilità per danno da prodotti difettosi*” (Parte IV, Titolo II), non viene ivi fornita alcuna definizione del “*produttore*”, sicché si dovrebbe, almeno astrattamente, fare rinvio, in tal caso, alla definizione contenuta nell’art. 3, lettera d).

Senonché, l’articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 224 del 1988 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (le cui norme sono state inserite nel Titolo II della Parte IV del codice) reca una propria specifica definizione di “*produttore*” (“*Produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell’allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore ed il cacciatore*”).

Tuttavia, mentre ai fini del Titolo I della Parte IV del codice si è utilizzata la specifica definizione contenuta nel d.lgs. n. 172 del 2004 (e non, quindi, la definizione generale dell'art. 3), per il Titolo II non è stata utilizzata la definizione di “*produttore*” contenuta nel d.P.R. n. 224 del 1988 (definizione che non coincide, essa pure, con quella generale di cui all'art. 3, lettera d), nella quale, in particolare, non si fa riferimento alcuno al produttore agricolo, all'allevatore, al pescatore o al cacciatore).

Ad avviso della Sezione, la definizione in questione va reintrodotta nell'articolato per renderlo conforme alla disciplina comunitaria di settore, cui è stata data, a suo tempo, attuazione con il d.P.R. n. 224 del 1988; in particolare, le suddette categorie di produttori di prodotti non trasformati sono state ricomprese tra i destinatari della dir. 85/374/CEE ad opera della dir. 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 1999.

In definitiva, per sopperire a tali discrasie e per assicurare la conformità del dettato normativo alla disciplina comunitaria il Ministero proponente dovrà:

a) integrare l'art. 3, comma 1, lettera d), con una specifica norma di salvezza delle definizioni di “*produttore*” contenute nell'art. 101, comma 1, lettera d), e nell'art. 113, comma 1 (a tal fine introducendo, nell'art. 113, la definizione di “*produttore*” contenuta nell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 224 del 1988);

oppure, come sembra preferibile e come già sopra segnalato:

b) espungere dall'art. 3 la definizione di “*produttore*” ed introdurre nell'art. 113 la definizione di cui al predetto art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 224 del 1988.

Quanto al “*prodotto*”, all'art. 3, comma 1, lettera e), ne è fornita una definizione di carattere generale.

Si tratta di una definizione letteralmente mutuata dall'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 172 del 2004, il che comporta l'esigenza di verificare, anzitutto, se essa possa ritenersi valida quale definizione di carattere generale in quanto proveniente da una definizione di fonte comunitaria, peculiare della specifica disciplina relativa alla sicurezza dei prodotti. La definizione di “*prodotto*” non è stata, per l'effetto, riportata tra le definizioni utili ai fini della Parte IV, Titolo I, sulla sicurezza dei prodotti. Quanto, invece, alla Parte IV, Titolo II, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, è stata fedelmente ripresa, all'art. 113, la definizione contenuta nel d.lgs. n. 224 del 1988.

Anche per la definizione di “*prodotto*” sarebbe, perciò, utile, nell'art. 3, comma 1, lettera e), una norma di salvezza riferita alla definizione contenuta nell'art. 113, con specifico riferimento alla disciplina relativa ai prodotti difettosi.

Si segnala inoltre che la definizione di prodotto, comprensiva dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 113 in tema di responsabilità del produttore, potrebbe ingenerare confusione con la nozione di bene mobile di consumo di cui all'articolo 1519-*bis* c.c., ove tale assimilazione è assente. È pertanto opportuno il coordinamento delle due nozioni per evitare confusioni o sovrapposizioni. Anche per la definizione di "*prodotto*" sarebbe, perciò, utile:

a) integrare l'art. 3, comma 1, lettera e), con una specifica norma di salvezza della definizione di "*prodotto*" contenuta nell'art. 113, comma 1;

oppure:

b) espungere dall'art. 3 la definizione di "*prodotto*" ed introdurre nell'art. 101, comma 1, una lettera recante la definizione di cui al predetto art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 224 del 1988.

**9.** La Parte II (articoli 4-32) contiene le norme in materia di educazione, informazione e pubblicità.

**9.1.** All'articolo 4, concernente l'educazione del consumatore, si rileva come tale unica norma del Titolo I della Parte II risulti alquanto generica. Vanno, pertanto, individuati con maggiore precisione i soggetti deputati all'azione educativa e vanno specificate le modalità della relativa attività.

**9.2.** All'articolo 17, La Sezione ritiene di condividere l'osservazione della Conferenza unificata relativa alla necessità di rendere espressamente applicabile la disposizione in questione anche alla vendita dei carburanti.

**9.3.** Nell'articolo 20, comma 1, lettera b), valuti l'Amministrazione l'opportunità di sostituire le espressioni "*induca in errore o possa indurre in errore*" e "*leda o possa ledere*" con "*sia idonea ad indurre in errore*" e "*sia idonea a ledere*", perché la nozione di ingannevolezza è legata al contenuto obiettivo dell'informazione più che al profilo soggettivo dell'errore patito dal singolo.

**9.4.** All'articolo 26, comma 12, dedicato alla tutela giurisdizionale in materia di pubblicità ingannevole, occorre eliminare l'avverbio "*solo*" al penultimo rigo, al fine di evitare che lo stesso possa essere interpretato, in difformità dalla giurisprudenza in materia, nel senso della preclusione del rimedio alternativo del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, preclusione che non sarebbe giustificata in quanto il giudizio in questione non presenta profili di specialità.

**10** Titolo I della Parte III (articoli 33-37) è dedicato all'esercizio dell'attività commerciale.

**10.1. L'articolo 36**, innovando la disciplina dettata dall'articolo 125, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993, in materia di credito al consumo, prevede che in caso di inadempimento del fornitore il consumatore possa agire anche nei confronti del finanziatore pur in assenza del rapporto di esclusività tra finanziatore e fornitore in sede di concessione di credito ai clienti. Si pone, al riguardo, il problema della compatibilità di detta disposizione innovativa con i limiti posti dalla legge delega, che appare risolvibile sulla base del criterio di delega costituito dal coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale (articolo 7, comma 1, lett. a), della legge n. 229 del 2003).

Sul piano sostanziale, la *ratio* della disposizione originaria, data dalla necessità di corresponsabilizzare il finanziatore che faccia parte in senso lato della struttura organizzativa del venditore, sembra ricorrere anche nel caso in cui vi sia un rapporto stabile, pur se non esclusivo, tra finanziatore e fornitore.

**11. Le norme del Titolo II sono dedicate alle modalità di circolazione.**

**11.1. L'articolo 39** non si fa carico della circostanza che i contratti di cui alla lettera d), essendo negoziati fuori dei locali commerciali e non *inter praesentes*, sono anche contratti a distanza, regolati dalla Sezione II del Capo II.

Essendovi, dunque, tipologie di contratto che, oltre a ricadere espressamente sotto le previsioni del d.lgs. n. 50 del 1992, rispondono anche allo schema della contrattazione a distanza disciplinato dal d.lgs. n. 185 del 1999, già prima del codice in oggetto la dottrina si era chiesta, in attesa dell'annunciato riordino della materia, quale fosse il rapporto fra le due normative e, quindi, quale di esse andasse concretamente applicata.

Il problema non è puramente teorico, atteso che il tipo di tutela apprestata in favore del consumatore dai due richiamati provvedimenti legislativi risulta differente anche dopo l'omogeneizzazione codicistica dell'istituto del recesso: mentre la disciplina in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (decreto legislativo n. 59 del 1992, Sezione I dell'attuale schema di codice) si limita al diritto di recesso e alla relativa informativa, il d.lgs. n. 185 del 1999 (Sezione II dello schema), invece, oltre a prevedere un analogo *ius poenitendi* in favore del consumatore — stabilendo, peraltro, termini e condizioni di esercizio più favorevoli — detta anche alcune norme relative all'esecuzione del contratto da parte del fornitore (articolo 50) e pone, inoltre, a carico di quest'ultimo, una serie di obblighi informativi riguardanti la propria identità, le caratteristiche e qualità del bene o del servizio offerti, nonché le condizioni contrattuali applicate (articolo 47).

L'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 185 del 1999, con specifico riferimento ai contratti conclusi tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi o, comunque, tramite mezzi informatici e telematici, stabilisce che *“alle forme speciali di vendita previste dall'art. 9 del d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 (...) si applicano le disposizioni più favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto legislativo”*.

Nell'affermare che le norme contenute nel d.lgs. n. 185 del 1999 fossero più favorevoli al consumatore, l'art. 15, comma 2, dello stesso decreto legislativo risolveva espressamente il problema del concorso di norme, adottando un criterio di tipo sostanziale, in deroga agli artt. 1372-1373 c.c., per i quali il contratto ha efficacia di legge tra le parti e non consente il recesso quando ha avuto inizio l'esecuzione.

Sebbene il caso cui espressamente si riferisce la norma sia quello specifico, relativo ai contratti di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 50 del 1992, la dottrina ha opinato nel senso dell'estensibilità di detto canone protettivo anche all'altra ipotesi di sovrapposizione fra le due normative in esame, per l'appunto riguardante i contratti stipulati *“per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza dell'operatore commerciale”*, di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50 del 1992, oggi art. 39, comma 1, lettera d), del codice. Si è pertanto sostenuto che l'inidoneità di criteri meramente formali, quali quello di specialità o quello cronologico, dovrebbe privilegiare la scelta sostanziale, già indicata dal legislatore nell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 185 del 1999. Anche in tal caso, dunque, la disciplina da applicare dovrebbe essere quella più favorevole per il consumatore, individuata dalla stessa legge nella normativa sulla contrattazione a distanza.

La soluzione proposta dalla dottrina è da ritenere preferibile anche perché è in linea con l'obiettivo comunitario di assicurare al consumatore un maggiore livello di protezione, espressamente indicato nell'art. 153 (ex art. 129 A) del trattato istitutivo della Comunità europea ed è coerente con i principi del diritto internazionale privato (oggi ancor più rilevanti poiché applicabili anche ai contratti conclusi su *internet*), richiamati espressamente nell'art. 136 dello stesso codice in oggetto.

Si propone pertanto l'inserimento di un comma 3 del seguente tenore: *“Ai contratti di cui al comma 1, lettera d), si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui alla Sezione IP”*.

In alternativa, ove si reputasse che le norme in tema di vendita a distanza siano più favorevoli o comunque prevalenti per motivi di specialità e di posteriorità cronologica, si può considerare l'opzione interpretativa più radicale e lineare dell'eliminazione dell'attuale lettera d) del primo comma dell'articolo 39, in modo da fare rientrare i contratti in parola esclusivamente nell'ambito dei contratti a distanza.

**11.2.** Le norme di rinvio di cui agli **articoli 41 e 49** non appaiono necessarie, visto che le disposizioni alle quali si rinvia (artt. 60 e ss.) sono collocate poco dopo, nell'ambito dello stesso Capo II del Titolo II, riferito alle particolari modalità di circolazione, con una Sezione apposita (Sezione IV – “*Diritto di recesso*”, artt. 60-63) che si riferisce proprio ai contratti stipulati fuori dei locali commerciali e a distanza.

**11.3.** Appare utile il mantenimento degli allegati al decreto n. 185 del 1999, esemplificativi delle tecniche di stipulazione a distanza e dei servizi a distanza. È quindi opportuno che siano ripristinati i rinvii a detti allegati rispettivamente all'**articolo 45**, comma 1, lettera a) ed all'**articolo 46**, comma 1, lettera a). In tal guisa, ad esempio, si rende manifesto che nell'ambito dei servizi finanziari di cui alla normativa in parola rientrano anche i servizi bancari specificati nell'allegato II all'attuale decreto legislativo n. 185 del 1999.

**11.4.** L'**articolo 56** va riformulato come segue, al fine di meglio chiarire la portata del richiamo: “*Il contratto a distanza deve contenere il riferimento alle disposizioni del presente codice*”.

**11.5.** Nell'**articolo 60**, comma 1, il riferimento, non chiaro, alle “*particolari modalità di circolazione*” va sostituito con il più oggettivo richiamo delle Sezioni I e II.

**11.6.** L'**articolo 63**, comma 6, prevede la risoluzione di diritto del contratto di finanziamento in caso di tempestivo e rituale esercizio del diritto di recesso dal contratto principale da parte del consumatore. La norma, originariamente prevista per i soli contratti a distanza dall'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 185 del 1999, viene estesa ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali. L'estensione appare consentita dalla delega sulla base di un'interpretazione ampia del criterio recato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 229 del 2003, in tema di omogeneizzazione delle procedure di recesso, alla luce del connesso criterio del raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale di cui alla lettera a) della stessa disposizione.

**12.** Il Titolo III della Parte III contiene le disposizioni relative a singoli contratti. Il Capo I comprende le norme di cui agli **articoli da 65 a 77**, dedicate ai “*contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili*”.

Questa Parte del codice ripropone in termini pressoché integrali le disposizioni attualmente contenute nel decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, con il quale è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla direttiva n. 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei predetti contratti.

Sul piano terminologico, valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'espressione atecnica "*diritti di godimento a tempo parziale*", con la dizione "*contratti aventi ad oggetto l'acquisto di diritti immobiliari di godimento a tempo parziale*"; o, ancora, al fine di evitare confusione tra periodicità del godimento annuale e perpetuità del diritto, con l'espressione "*contratti aventi ad oggetto l'acquisto di diritti immobiliari di godimento turnario*" (o "*periodico*").

Ulteriore motivo di riflessione è costituito dalla verifica della compatibilità, sul piano sostanziale, tra il testo proposto e taluni interventi legislativi successivi ai testi di riferimento. In particolare, con la recente legge n. 210 del 2004 è stata conferita delega al Governo per la disciplina della tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. Tale legge prevede una serie di norme di garanzia per l'acquirente, le quali ben possono annoverarsi tra quelle di tutela del consumatore con riguardo a diritti immobiliari. Ad oggi quelle norme non sono trasferibili nel codice, in quanto ancora da concretizzare nelle disposizioni delegate; tuttavia sarebbe opportuno operare sin d'ora un richiamo di chiusura alle emanande norme (del tipo "*salve le ulteriori garanzie previste*" ai sensi della citata legge n. 210 del 2004).

**12.1.** All'articolo 66, comma 1, è utilizzato il termine di "*concessione edilizia*", già usato nel decreto legislativo n. 427 del 1998. Detto termine va sostituito con il nuovo termine di "*permesso di costruire*", di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che contiene il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Va peraltro considerata l'opportunità di usare una dizione generale quale quella di "*titolo edilizio*", capace di comprendere le vecchie concessioni e i nuovi permessi (quale la d.i.a.) e di adattarsi alle legislazioni regionali (come quella della Regione Toscana) che, anche dopo il testo unico, hanno continuato ad usare l'espressione "*concessione edilizia*".

Con riguardo alla lett. b) e sempre in ossequio al criterio di coerenza interna, appare necessario chiarire la portata del termine "*qualità giuridica*", specificando se esso coincida con quello di "*forma giuridica*", usato nell'articolo 72 (ed in questo caso sarà necessario adottare una terminologia identica), ovvero se esso si riferisca a diverse nozioni, come quella di potere rappresentativo e del relativo titolo di conferimento (rappresentanza volontaria, rappresentanza organica come quella dell'institore, etc.).

Va ulteriormente rilevata l'imprecisione tecnica del riferimento, nella lett. c), all' "*immobile determinato*", apparendo preferibile parlare di "*immobile ultimato*", secondo la definizione dell'articolo 1 della richiamata legge n. 210 del 2004. Va ricordato, infatti, che l'immobile, la cui costruzione sia in fase conclusiva, pur non essendo ancora ultimato, è da considerare anch'esso come determinato.

Alla lettera h) appare opportuno riformulare la prima parte nel modo seguente: "*il prezzo globale, comprensivo di IVA, che il consumatore verserà quale corrispettivo*". L'articolo 13 del presente codice impone, infatti, a tutela del consumatore, che i prezzi finali siano trasparenti e debbano perciò essere indicati come comprensivi di IVA. Questo generale principio di trasparenza dei prezzi anche con riguardo alla componente tributaria è un aspetto fondamentale dei sistemi di garanzia del consumatore e deve pertanto essere ribadito in ogni parte del codice che si occupi di tale elemento contrattuale, anche in maniera eventualmente difforme dalla normativa di riferimento.

**12.2.** All'articolo 68, comma 2, la frase "*alla possibilità di*" va sostituita con "*al diritto di*", poiché la consegna del documento informativo costituisce un preciso obbligo del venditore, ai sensi dell'articolo 66.

**12.3.** All'articolo 71, il rinvio alla disciplina del recesso è riduttivo posto che, alla stregua della giurisprudenza comunitaria, ai contratti in esame si applica *in toto* la disciplina dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali se più favorevole (Corte giust., sezione III, sentenza 21 aprile 1999, n. 423). È quindi opportuno che al comma 1, ove si richiama in blocco la disciplina del recesso in tema di contratti a distanza e fuori dei locali commerciali, in esecuzione del criterio di delega specifico di cui all'articolo 7 della legge n. 229 del 2003, si aggiunga un altro comma che prescriva l'applicabilità delle norme di cui al Capo II del Titolo II: "*Ai contratti di cui al presente Capo si applicano, ove ne ricorrano i relativi presupposti, le più favorevoli disposizioni dettate dal Capo II del Titolo II della Parte III*".

Va quindi adeguata la rubrica dell'articolo.

**12.4.** L'articolo 72 ripropone integralmente l'articolo 7 del decreto n. 427 del 1998, relativo all'obbligo della fideiussione, il cui primo comma dispone che "*Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto*".

Al riguardo, si osserva che il codice civile fissa solo un limite massimo all'obbligazione fideiussoria, la quale non può eccedere l'importo del debito garantito, ma non pone limiti inferiori. In ragione di tale indeterminatezza e per evitare fideiussioni parziali irrisorie rispetto al valore del bene o del diritto oggetto del contratto, appare opportuno, al penultimo rigo del primo comma, aggiungere l'aggettivo "idonea" dopo il verbo "prestare" o, in alternativa, anteporre la parola "integrale" alla parola "garanzia".

**12.5.** L'articolo 74, riprendendo la formula dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 427 del 1998, sancisce la nullità delle clausole contrattuali o dei patti aggiunti di rinuncia dell'acquirente ai propri diritti come previsti dal presente codice o di limitazione delle responsabilità previste a carico del venditore.

La disposizione, che prevede una sanzione incidente sul regime di validità dell'atto, non appare pienamente idonea ad un'efficace tutela del consumatore, considerata sia nella sua dimensione singolare, sotto il profilo dell'interesse negativo a non stipulare, sia nella sua portata di regime giuridico a tutela di un interesse generale, rispetto al quale assume rilievo anche la finalità di evitare per quanto possibile il ripetersi di fenomeni abusivi o violativi dei diritti fondamentali del medesimo consumatore, tra i quali lo stesso codice annovera quello ad instaurare rapporti contrattuali corretti, trasparenti ed equi.

In altri termini, potrebbe non essere sufficiente per un'adeguata tutela la previsione di misure repressive incidenti sul singolo contratto, rispetto al quale, anzi, il consumatore potrebbe avere l'interesse positivo alla sua conclusione ed esecuzione (in questo senso appare ispirata la disciplina sui c.d. pacchetti turistici), potendosi prevedere anche misure ed iniziative (per usare il linguaggio comunitario) tese ad incidere sul comportamento del "professionista", come definisce il codice la parte dominante del rapporto contrattuale, con la comminatoria di sanzioni a suo carico.

La stessa giurisprudenza comunitaria ha chiarito più volte come la tutela del consumatore si realizza sia sul piano del singolo contratto, evitando che egli sia vincolato da una clausola abusiva, sia con quelle misure che possano raggiungere un effetto dissuasivo e, pertanto, contribuire a far cessare l'inserimento di clausole abusive nei futuri contratti. Misure che possono essere le più varie secondo le singole legislazioni nazionali, ma che debbono comunque ispirarsi alla finalità di costringere la parte forte del rapporto ad astenersi dall'inserimento di clausole contrattuali lesive dei diritti del consumatore. Tra queste misure di coercizione l'articolo 77 del codice individua, per la materia in esame, due tipi di sanzione amministrativa per una serie di violazioni, tra le quali tuttavia non è ricompresa quella, contemplata dal presente articolo, concernente l'inserimento di particolari clausole vessatorie.

Valuti quindi il Governo l'opportunità di estendere, nei limiti consentiti dalla delega, la sanzione di cui all'articolo 77 alle violazioni degli obblighi sostanziali di cui all'articolo 74, tenendo anche conto dell'analogia previsione generale dettata dall'articolo 136.

13. Con il Capo II del Titolo III sono dettate specifiche disposizioni (artt. da 78 a 98) a tutela del consumatore per il settore concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", riprendendo la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, con il quale è stata data attuazione alla direttiva n. 90/314/CEE.

13.1. Gli **articoli 80, 81 e 82** riprendono le omologhe disposizioni del decreto n. 111 del 1995 e forniscono, rispettivamente, le definizioni di organizzatore di viaggio, di venditore e di consumatore.

In via generale, va osservato che il mantenimento di una tripartizione dell'articolato non appare coerente con le finalità di semplificazione, che comportano anche la necessità di accorpamento di norme finalisticamente omogenee, come quelle definitorie, soprattutto quando esse siano, come nella specie, di contenuto stringato. Si suggerisce, pertanto, di accorpare i tre articoli.

Passando alle singole disposizioni, alcuni cenni merita l'articolo 80, corrispondente all'articolo 3 del decreto legislativo n. 111 del 1995, il quale definisce l'organizzatore di viaggio come colui che realizza la combinazione degli elementi di cui all'articolo 79 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici.

Rispetto alla norma originaria, nel nuovo testo è venuto meno l'inciso, riferito allo stesso organizzatore, "*in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217*". La scomparsa deve collegarsi all'intervenuta abrogazione della legge n. 217 del 1984 (recante la normativa quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) ad opera dell'articolo 11, comma 6, della legge 29 marzo 2001, n. 135, con la decorrenza ivi indicata. Successivamente, però, l'articolo 1, comma 3, del d.P.C.M. 13 settembre 2002 – con cui si è provveduto al recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico e si sono fissati i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, come previsto dall'articolo 2, comma 4, della citata legge di riforma n. 135 del 2001 – ha disposto che tutti i riferimenti alla legge n. 217 del 1983, contenuti in atti normativi vigenti alla data di entrata in vigore del citato d.P.C.M. 13 settembre 2002, ove applicabili, si intendono riferiti allo stesso decreto e alle normative regionali di settore.

Di qui la conseguenza che il ricordato inciso, contenuto nel decreto legislativo n. 111 del 1995 (“*in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217*”), non può intendersi radicalmente venuto meno, ma soltanto sostituito dal nuovo sistema regionale dei controlli sulle imprese turistiche, tra le quali il d.P.C.M. del 2002 innanzi citato elenca espressamente quelle che svolgono attività di *tour operator* e di agenzia di viaggio e turismo, quelle che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.

In conclusione, l’avvenuta abrogazione della legge del 1983 non ha fatto venire meno il regime autorizzatorio, di cui si sono soltanto modificate le competenze; di qui la necessità di conservare l’inciso “*in possesso di regolare autorizzazione*”; autorizzazione la quale, peraltro, è richiamata in altre disposizioni dello stesso codice, come l’articolo 84, comma 1, lett. b).

**13.2. All’articolo 88, comma 1, tenuto conto che le revisioni del prezzo “forfetario” (con una sola t come è stato giustamente corretto in altre parti delle disposizioni del codice rispetto alle norme originarie) sono collegate a tassative circostanze oggettive, appare opportuno precisare che le variazioni dei costi debbono essere “adeguatamente documentate” dal venditore.**

**13.3. All’articolo 89, comma 1, è opportuno aggiungere, a migliore specificazione del contenuto dell’obbligo di avviso delle modifiche delle condizioni di contratto, “nei limiti di cui al precedente articolo 88”.**

Al comma 2, il termine “*penale*” va convertito nel plurale “*penali*”, che consente di comprendere anche forme diverse di compenso del diritto di recesso, quale, ad esempio, la caparra penitenziale di cui all’articolo 1386 c.c.

**13.4. L’articolo 91 disciplina i casi di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, per i quali è prevista la responsabilità contrattuale dell’organizzatore e del venditore, non solidale ma “secondo le rispettive responsabilità”, se essi non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. Si tratta dell’istituto generale della responsabilità del debitore nell’esecuzione del rapporto contrattuale, che si aggiunge alle altre forme di garanzia indiretta del consumatore. Questo carattere aggiuntivo della responsabilità andrebbe messo in evidenza inserendo all’inizio del primo comma la frase “*Ferma restando la responsabilità prevista dall’articolo precedente,*”.**

**13.5.** L'articolo 92 disciplina il regime della responsabilità contrattuale dell'organizzatore e del venditore per quanto concerne i limiti e la prescrizione del diritto al risarcimento.

La norma ripropone le disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 111 del 1995, il quale così recita: *“Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del venditore, così come recepite nell'ordinamento”*.

Tale testo è stato modificato nello schema operando un generico richiamo alle convenzioni internazionali *“rese esecutive”* alle quali siano aderenti o tutti i Paesi U.E. ovvero la stessa Unione europea, nonché attraverso la cancellazione dei riferimenti alle leggi esecutive dei tre trattati internazionali sopra indicati.

Tale eliminazione e la conseguente indeterminatezza della nuova norma non appaiono spiegabili, né sono state illustrate dall'Amministrazione nella relazione. Il mancato richiamo non è chiaro neppure ad una riflessione autonoma della Sezione, tenuto conto che le leggi indicate nel testo originario non risultano abrogate (ad esempio, non è abrogato l'articolo 13 della legge 27 dicembre 1977 n. 1084, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, legge che ha per oggetto materia analoga a quella del decreto legislativo n. 111 del 1995).

La scomparsa di tale richiamo rende del tutto generico il testo in esame, non essendo più indicato, neppure *per relationem* ad altre fonti, quali siano i limiti del risarcimento che può essere chiesto al venditore o all'organizzatore (anche l'indicazione dei soggetti tenuti al risarcimento è scomparsa); tale genericità non è condivisibile, tenuto oltretutto conto della previsione di nullità dei patti che fissano limiti inferiori a quelli previsti dalle convenzioni internazionali.

Ove poi (ma si tratta di mera ipotesi, in mancanza di ogni chiarimento da parte dell'Amministrazione) la modifica apportata al testo originario tragga ragione dall'opportunità di evitare richiami rigidi, che possano essere superati da nuove convenzioni internazionali, a tale inconveniente si potrebbe ovviare aggiungendo, alla elencazione originaria, una clausola di chiusura, che contenga anche la nuova versione dell'articolo in esame.

In sintesi, il comma 1 potrebbe essere così riformulato: *“Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti stabiliti dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia e, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell’organizzatore e del venditore, così come recepite nell’ordinamento, ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive nell’ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell’U.E. ovvero la stessa U.E.”.*

**13.6.** L’articolo 98, comma 5, rimanda ad un successivo d.P.C.M. la disciplina delle modalità di gestione e funzionamento del Fondo nazionale di garanzia, analogamente a quanto faceva l’articolo 21 del decreto legislativo n. 111 del 1995.

La norma nulla dice, però, circa la sorte del d.m. 23 luglio 1999, n. 349, contenente il regolamento per la gestione ed il funzionamento del predetto Fondo nazionale, emanato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998 di delega al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato della materia del turismo.

È pertanto necessario chiarire che il predetto decreto ministeriale continua ad essere in vigore sino all’entrata in vigore del nuovo provvedimento, inserendo la relativa aggiunta nell’articolo 138, riguardante le abrogazioni.

**14.** La Parte IV (articoli da 100 a 128) è intitolata *“Sicurezza e qualità”*.

Gli articoli da 100 a 111 (Titolo I, dedicato alla sicurezza dei prodotti) riproducono, con talune modifiche, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti. Si rinvia alle osservazioni *sub* art. 3 per le nozioni di prodotto e produttore (*retro*, punto 8.3).

Gli articoli da 112 a 125 (Titolo II, concernente la responsabilità per danno da prodotti difettosi) riproducono, pur con talune modifiche, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224 (come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25), recante, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, attuazione della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Il relativo articolato – debitamente modificato specialmente con riguardo ai vari rinvii in esso contenuti – potrebbe essere inserito all’inizio della Parte III, Titolo I, come Capo nuovo tra gli attuali articoli 32 e 33.

#### **14.1. L’articolo 101** reca una serie di definizioni valide ai fini del “*presente Titolo*”.

Salvo quanto già osservato in linea generale, deve rilevarsi, quanto al comma 1, che, a meno di non eliminare – come sembra preferibile – la definizione di “*prodotto*” contenuta nell’art. 3, comma 1, lettera e), riversandola in questo articolo (trattandosi di una definizione resa in relazione alla sicurezza dei prodotti), potrebbe integrarsi la lettera a) dell’art. 101 richiamando la definizione di “*prodotto*” di cui all’art. 3, comma 1, lettera e): “*a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all’art. 3, comma 1, lettera e), che...*”.

Il comma 1, lettera d), reca la stessa definizione di “*produttore*” utilizzata nel d.lgs. n. 172 del 2004: essa non è, però, coincidente con quella contenuta nell’art. 3, lettera d), di detto decreto legislativo; in merito alle definizioni di “*prodotto*” e di “*produttore*” contenute nell’art. 101 si potrebbe – ove si volessero tenere ferme le definizioni dell’art. 3 – precisare, in tale stessa norma (come dianzi accennato) e con previsione di carattere generale, che sono fatte salve le specifiche definizioni rese, per le stesse voci, nei successivi articoli del codice.

Nel comma 1, lettera a), n. 4), seconda parte, è contenuta (sia pure conformemente all’art. 2 del d.lgs. n. 172 del 2004) un’espressione, mutuata dalla direttiva 2001/95/CE, che ha carattere generale e dovrebbe, perciò, essere resa autonoma dallo stesso n. 4) in cui si colloca, che è norma che riguarda, invece, solo talune categorie di consumatori particolarmente esposte.

#### **14.2. L’articolo 104** riprende, con talune modifiche, il testo dell’art. 5 del d.lgs. n. 172 del 2004; la norma attiene alle procedure di consultazione e coordinamento.

Al comma 1, dopo le parole “*infrastrutture e trasporti*”, è stato modificato il testo dell’art. 5 del d.lgs. n. 172 del 2004, inserendo le parole “*nonché quelli*”; tale espressione, per il modo in cui è inserita nel testo normativo, non appare appropriata in quanto sembra riferirsi non ai Ministeri poco prima puntualmente elencati, ma ad altri, non elencati e non determinati, che, apparentemente, sarebbero, essi soli, “*competenti per i controlli di cui all’art. 105*”; mentre i Ministeri elencati non sembrerebbero, per converso, chiamati ad operare controlli ai sensi dello stesso art. 5, ma dovrebbero limitarsi alla realizzazione di un sistema di scambio informatico di informazioni.

Qualora, peraltro, con detta espressione si sia inteso estendere alle “*altre amministrazioni pubbliche*” di cui al primo comma dell’art. 105 il concorso nella realizzazione di detto sistema di scambio di informazioni, allora la norma andrebbe modificata come segue (salvo valutare se

modificare l'ordine delle amministrazioni in base alla loro rilevanza istituzionale): *“I Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nonché le altre Amministrazioni pubbliche”* [oppure, se la norma vuole limitarsi ai Ministeri, *“nonché gli altri Ministeri”*] *“di volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui all'art. 105, provvedono, nell'ambito delle ordinarie ...”*.

Altrimenti, la norma dovrebbe restare invariata rispetto al testo dell'art. 5 del d.lgs. n. 172 del 2004.

Nella parte finale dello stesso comma 1, tra le parole *“informativo”* e *“operante in via telematica”* è stata – così modificando ancora l'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 172 del 2004 - soppressa la parola *“anche”* e, subito dopo, sono state aggiunte le parole *“attraverso il Sistema pubblico di connettività”*; in questo modo, il Sistema pubblico di connettività sembra essere divenuto un elemento centrale, essenziale e insostituibile in vista della realizzazione del ripetuto sistema di scambio. Sembrerebbe trattarsi di una misura per certi versi limitativa, perché tale Sistema potrebbe non consolidarsi e, comunque, non può escludersi la possibilità di fare ricorso anche ad altre banche dati informatiche; valuti, perciò, l'Amministrazione proponente se non sia preferibile, per assicurare una maggiore elasticità della norma, reintrodurre la parola *“anche”*, collocandola, però, dopo le parole *“in via telematica”*.

Se il comma 1 dell'art. 104 dovesse essere modificato nei termini dianzi indicati, dovrebbe essere modificato, in coerenza, anche il comma 2 nei termini che seguono: *“I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'art. 105 sono stabiliti in un'apposita conferenza di servizi tra i competenti uffici dei ministeri di cui al comma 1, convocata almeno due volte l'anno dal Ministro delle attività produttive; alla conferenza partecipano anche il Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta competenti per materia”*.

**14.3.** L'articolo 105 riproduce la disciplina sui controlli di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 172 del 2004.

Per coerenza con le predette modifiche dell'art. 104, il comma 1 (se si dovesse fare riferimento, nello stesso art. 104, alle altre amministrazioni pubbliche e non solo ad altri Ministeri) andrebbe modificato eliminando le parole: *“nonché le altre amministrazioni pubbliche competenti per materia, secondo le rispettive competenze”*. Se, invece, il riferimento contenuto nell'art. 104, comma 1, fosse ai soli Ministeri, allora la norma potrebbe rimanere invariata.

Il secondo periodo del comma 1, sebbene conforme all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 172 del 2004, potrebbe, per maggiore chiarezza, essere così modificato: *“Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea l'elenco delle amministrazioni di cui al periodo*

*che precede” (o, in caso di modifica dell’art. 104, comma 1: “l’elenco delle amministrazioni di cui all’art. 104, comma 1”) “nonché degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse”.*

I commi 3 e 6 fanno riferimento all’allegato II della direttiva 2001/95/CE. Va in primo luogo segnalata la necessità di coordinare i due riferimenti (il comma 3 specifica che l’*“allegato II della direttiva”* è riportato come *“allegato I al presente codice”*, mentre nel comma 6 si fa riferimento al solo *“allegato II della direttiva”*); in secondo luogo, si rileva come, a integrazione di quanto previsto da tale direttiva sia intervenuta la decisione 2004/418 del 29 aprile 2004 della Commissione (pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 151; il testo di tale decisione è stato così sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 10 giugno 2004, n. L 208) che stabilisce orientamenti per la gestione del sistema comunitario d’informazione rapida (RAPEX) e per le notifiche presentate conformemente all’articolo 11 della direttiva 2001/95/CE. In proposito, valuti il Ministero proponente l’opportunità di fare riferimento anche a tale decisione.

Se dovesse essere modificato, nei termini sopra riportati, l’art. 104, allora diverrebbe inutile il riferimento al comma 2 operato dal comma 10 dello stesso art. 105.

**14.4.** All’**articolo 106**, sembra opportuno estendere la deroga alla disciplina sulla comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, contemplata al comma 2, anche al di là della sola pubblica incolumità; si tratta di un aggravamento posto nell’interesse pubblico, che varrebbe ad evitare rischi per la salute e l’incolumità dei consumatori, che sembra giustificare la modifica rispetto al d.lgs. n. 172 del 2004. Valuti, perciò, il Ministero proponente l’opportunità di riformulare la parte iniziale del comma 2 come segue: *“Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumità, prima...”*.

Alla possibilità per gli interessati, prevista dal comma 3, di presentare osservazioni scritte anche dopo l’emanazione del provvedimento alla cui procedura non hanno potuto partecipare potrebbe, per coerenza, aggiungersi un espresso onere di riesame in capo all’Amministrazione.

**14.5.** Con l’**articolo 111**, comma 1, viene introdotta una norma, assente nel d.lgs. n. 172 del 2004, che vale a fare salve specifiche norme settoriali nell’ambito della sicurezza dei prodotti; si suggerisce la seguente formulazione: *“Sono fatte salve le disposizioni che prevedono più rigorosi standard di sicurezza dei prodotti relativi a particolari categorie merceologiche e contenute in speciali norme di settore”*.

**14.6.** L'articolo 118, comma 1, va più correttamente riformulato come segue: *“il danneggiato deve provare il difetto, il danno e la connessione causale tra difetto e danno”*.

Per motivi di omogeneità è preferibile l'utilizzo anche al comma 2, in sostituzione del termine *“probabile”*, del termine *“verosimile”*, che appare sostanzialmente agli stessi fini nel successivo comma 3.

Al comma 3 il verbo *“appare”* va sostituito con *“è”*, bastando il concetto di verosimiglianza ad esprimere la sufficienza di un giudizio probabilistico per radicare l'addebito delle spese della consulenza al produttore.

Sotto un profilo generale, si rileva come la disposizione in oggetto non sia in piena linea con i principi generali di *favor* del consumatore-acquirente previsti dalla disciplina internazionale e recepiti, in altre parti, dallo stesso codice, ma ancori la disciplina al tradizionale schema della responsabilità aquiliana *ex art. 2043 c.c.*, che non appare del tutto idoneo a governare un rapporto di compravendita, sia pure di prodotti difettosi.

**14.7.** L'articolo 125 riproduce il testo dell'art. 15 del d.P.R. n. 224 del 1988; non viene riportata, invece, la norma transitoria di cui al successivo art. 16, la quale prevede che: *“1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti messi in circolazione prima della data della sua entrata in vigore e comunque prima del 30 luglio 1988”*.

Anche se, di fatto, la norma dovrebbe essere ormai superata dai tempi, non può, in effetti, radicalmente escludersi la possibilità dell'esistenza di situazioni pendenti in sede giudiziaria, non ancora definite, per le quali il venir meno della norma potrebbe comportare una non voluta estensione temporale della disciplina in questione.

Si tratta di una ipotesi oggettivamente molto remota, ma conservando la parte iniziale e finale dell'art. 16 si potrebbe ovviare ad ogni rischio legato alla radicale soppressione della norma stessa inserendo una disposizione del seguente tenore: *“Le disposizioni del presente Titolo non si applicano ai prodotti messi in circolazione prima del 30 luglio 1988”*.

**14.8.** L'articolo 126, relativo alle *“certificazioni volontarie”*, contiene al comma 1 una norma nuova, di carattere essenzialmente programmatico, indirizzata direttamente al legislatore nazionale (se diretta a quello regionale vi sarebbero dubbi di legittimità costituzionale), che sembra esulare dalla funzione codicistica e dallo stesso contenuto della delega (appare singolare il fatto che, con tale norma, il legislatore delegato viene autorizzato a fornire linee programmatiche all'azione normativa del legislatore in genere). Il comma va, perciò, espunto, salva la possibilità, in futuro, di

inserire nel codice una disciplina organica riguardante la materia, anche in attuazione di norme, principi o prassi di fonte comunitaria.

Si aggiunga, comunque, che, laddove si parla di carattere “vincolante” delle “certificazioni volontarie”, non è dato comprendere in quali termini e limiti rilevi tale carattere e a quali ambiti di responsabilità sottoponga il produttore.

Il comma 2 è un'altra norma programmatica a destinatario, stavolta, indeterminato che non ha neppure diretta attinenza con la rubrica dell'articolo; valuti anche in questo caso l'Amministrazione proponente l'opportunità di espungerla dal testo.

**14.9** L'articolo 127 è intitolato: “norma di rinvio”, pur non rinviando ad alcuna specifica disposizione; è, a sua volta, una generica norma sulla certificazione di qualità, apparentemente priva, così come formulata, di sostanziale utilità. Qualora si volesse, con il codice, dare compiuta disciplina alle procedure inerenti alla certificazione di qualità in genere, allora occorrerebbe farlo in modo puntuale ed organico (laddove al comma 2 si rimanda genericamente a “modalità, forme e tempi prestabiliti”, che non vengono in alcun modo definiti). Anche in questo caso la norma dovrebbe essere espunta dal codice.

**14.10.** L'articolo 128 rinvia, per ciò che attiene alla garanzia legale di conformità e alle garanzie commerciali per i beni di consumo, al dettato degli articoli da 1519-bis a 1519-nonies del codice civile (norme introdotte dal d.lgs. n. 24 del 2002, attuativo della direttiva 99/44/CE); vale, in proposito, quanto prima segnalato in merito alla opportunità di inserire la relativa disciplina in questo codice.

Sembra, comunque, pleonastica l'espressione “ove non siano previste disposizioni specifiche nei confronti dei consumatori”, dal momento che una norma di salvezza dei diritti del consumatore assicurati da altre norme è, in ogni caso, già contenuta nell'art. 1519-nonies.

**15.** La Parte V raccoglie le norme (articoli da 129 a 135) in materia di associazioni di consumatori e accesso alla tutela giurisdizionale. La disciplina mira al coordinamento delle vigenti disposizioni sulla base di un quadro che potrebbe essere in futuro profondamente innovato in caso di positiva definizione dell'iter dei disegni di legge (atti Camera C3838 e C3849 del 27 luglio 2003) finalizzati all'introduzione anche nel nostro ordinamento dell'istituto della *class action*.

**15.1.** Si premette l'opportunità di incorporare in ogni caso, nella disciplina dell'articolo 132, anche quella sull'azione inibitoria contrattuale oggi ospitata dall'articolo 1469-sexies c.c. Nella specie, infatti, è pacifico che l'azione contrattuale è una *species* delle azioni di cui alla legge n. 281 del

1998, caratterizzata dalla identità delle regole procedurali oltre che dei requisiti di legittimazione. È quindi opportuno, nella logica di organicità che deve ispirare la redazione di un codice, che tutte le azioni collettive vengano regolate dall'articolo 132, in guisa da risolvere anche i problemi di coordinamento di cui ora si dirà.

Un nodo interpretativo che il codice è chiamato a sciogliere consiste appunto nel verificare se l'art. 3 della legge n. 281 del 1998 (riprodotto nell'articolo 132 in esame) abbia abrogato per incorporazione l'art. 1469-*sexies* c.c. ovvero se le norme *de quibus* convivano sulla base di un regime a doppio binario.

In una prospettiva di *favor* verso lo strumento inibitorio alla luce del precetto costituzionale di cui all'art. 24 Cost., parte della dottrina ha reputato preferibile l'opzione ermeneutica che configura il rapporto tra l'art. 1469-*sexies* c.c. e l'art. 3 della legge n. 281 del 1998 in termini di *genus/species*, in modo tale da consentire alle associazioni che non siano dotate dei requisiti imposti dall'art. 5 della legge n. 281 del 1998 (di cui si accerti in concreto la rappresentatività sulla scorta dell'esame dello scopo statutario, dell'attività pregressa e della diffusione) di valersi dell'inibitoria codicistica di cui all'art. 1469-*sexies* c.c. volta ad impedire o a far cessare l'uso (o la raccomandazione d'uso) di condizioni generali di contratto acclarate come abusive nelle contrattazioni *standard*. Si osserva che una diversa opzione frustrerebbe lo scopo perseguito dalla legge del 1996 di tutelare il consumatore da pratiche negoziali illecite, obiettivo al quale ben può contribuire anche un'associazione non iscritta ma in concreto adeguatamente rappresentativa; donde la necessità di preferire un approccio ermeneutico capace di scongiurare profili di incostituzionalità in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 24 Cost.

In senso contrario, tuttavia, la dottrina prevalente ha rimarcato che la legge n. 281 del 1998 non è norma speciale ma disposizione diretta a prevedere parametri selettivi capaci di colmare la formulazione inizialmente muta al riguardo dell'art. 1469-*sexies* c.c.

Se si aderisce a detta impostazione, come intende la relazione di accompagnamento, si deve riformulare il comma 10 nel senso che all'azione *ex art.* 1469-*sexies* c.c. si applicano non solo le norme procedurali ma anche le disposizioni precedenti sulla legittimazione ad agire dettate dal codice in modo da rendere non necessario questo rinvio.

**15.2.** Uno dei risvolti applicativi di maggiore interesse del sistema di tutela preventivo-collettiva è costituito dalla individuazione del giudice innanzi al quale esperire le azioni collettive dirette alla tutela degli interessi dei consumatori. Infatti, se per le azioni collettive esperibili da parte di associazioni di tutela dei consumatori di beni non si profilano incertezze interpretative in ordine al radicamento della giurisdizione innanzi al giudice ordinario, per le azioni collettive esperibili da

parte di associazioni di tutela degli utenti di servizi pubblici viene in rilievo il dettato dell'articolo 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come novellato dalla legge n. 205 del 2000 (art. 7), in tema di giurisdizione amministrativa nella materia dei servizi pubblici.

La riscrittura limitativa dell'art. 33 ad opera della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale non consente di ritenere venuta meno la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sul contenzioso innescato da azioni proposte da associazioni per la tutela degli interessi collettivi degli utenti: infatti, le azioni collettive proposte dalle associazioni dei consumatori in materia di servizi pubblici sono ora devolute all'a.g.o. a meno che non rientrino in una delle ipotesi di giurisdizione esclusiva individuate dalla Corte in sede di riformulazione della norma.

Ciò può verificarsi laddove l'associazione impugnò un atto generale di natura provvedimento emanato dall'amministrazione o dal gestore che incida, ad esempio, sulla qualità o sulle condizioni di accesso al servizio o una determinazione tariffaria, ovvero laddove l'azione dell'associazione sia diretta a contestare l'omesso o insufficiente esercizio del potere di vigilanza da parte della p.a. sul gestore. Può, inoltre, verificarsi in caso di azioni inibitorie proposte nei settori contemplati dall'ultima parte del primo comma del citato art. 33 (trasporti, telecomunicazioni, servizio farmaceutico, servizi di cui alla legge n. 481 del 1985), non interessati dalla riscrittura della norma ad opera della citata sentenza della Corte costituzionale.

Tanto detto, gli **articoli 132 e 133**, nella parte in cui sostituiscono il generico richiamo al "*giudice competente*" con il riferimento al "*Tribunale*", si pongono in contrasto con il permanere di spazi di giurisdizione amministrativa. In alternativa al ripristino della formulazione previgente neutra, si propone allora di inserire, alla fine dell'articolo 133, una norma di salvaguardia della giurisdizione amministrativa del seguente tenore: "*Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80*".

**15.3 L'articolo 129**, intitolato "*Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti*", riprende l'art. 4 della legge n. 281 del 30 luglio 1998. In proposito, in funzione di una maggiore rappresentatività dell'organo, la Sezione fa propria l'osservazione della Conferenza unificata, tendente a sostituire, al comma 2, le parole: "*da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato dalla conferenza dei presidenti delle regioni, e delle province autonome*" con le seguenti: "*da tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata*".

**15.4.** L'articolo 130 riproduce, con modifiche, l'art. 5 della legge n. 281 del 1998, relativo al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

Al comma 6, dopo la parola "variazioni", sono state aggiunte, rispetto al testo dell'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 281 del 1998 (comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 224 del 2001, attuativo della direttiva 98/27/CE), le parole "nonché gli ulteriori enti pubblici". Tale inserimento non appare correttamente operato anzitutto perché non si precisa di quali altri enti pubblici dovrebbe trattarsi e, inoltre, perché la parola "ulteriori" potrebbe fare intendere che anche l'elenco trasmesso alla Commissione possa fare riferimento solo a soggetti pubblici, mentre così non è.

La norma va pertanto così riformulata: *"Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'art. 132, comma 3, nonché i relativi aggiornamenti, al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione"*.

**15.5.** Gli articoli 132 e 133 sono le norme più significative nella materia in esame.

a) L'art. 132 riprende l'art. 3 della legge n. 281 del 1998, relativo alla legittimazione ad agire delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti.

La prima parte del comma 1 parla di una generica legittimazione delle associazioni ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti (espressione direttamente ripresa dall'art. 3 della legge n. 281 del 1998); poi viene operato un richiamo all'art. 2 del codice che ricalca, in effetti, l'art. 1, comma 2-bis, della stessa legge n. 281 del 1998; quindi, si prevede che le associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori (e, si dovrebbe aggiungere, degli utenti) in un gruppo di materie che segue (pubblicità ingannevole e comparativa, credito al consumo, etc.).

Con il comma 1 non si definisce, in effetti, il tipo di azione che può essere proposto dalle associazioni, che sembra invece desumibile dal comma 1 dell'art. 133, secondo cui i soggetti di cui all'articolo 132 sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti chiedendo al giudice di inibire atti e comportamenti lesivi, di adottare misure per correggere o eliminare gli effetti dannosi di violazioni accertate, ordinare la pubblicazione sui quotidiani dei provvedimenti assunti dal giudice. Non appare coerente, allora, sul piano della costruzione della norma, che al comma 2 dell'art. 132 sia precisato, con norma di carattere speciale, il tipo di azione – inibitoria – che le associazioni possono promuovere a tutela di interessi collettivi tutelati da altre specifiche norme, mentre nell'art. 133 sia inserita una norma di carattere più generale che delinea pure azioni inibitorie.

Sembra, perciò, opportuno spostare il comma 2 dell'art. 132 nel testo dell'art. 133 o viceversa.

b) Gli articoli 132 e 133 (contenente, quest'ultimo, norme di procedura mutuata dall'art. 3 della legge n. 281 del 1998) non operano nessun riferimento alla possibilità, per le associazioni, di tutelare anche gli interessi dei consumatori in materia di sicurezza dei prodotti e di prodotti difettosi.

Ciò sembra nascere dall'esigenza di tenere conto dell'allegato (introdotto dal d.lgs. n. 224 del 2001 in attuazione della direttiva 98/27/CE) che elenca le direttive in relazione alle quali opera la tutela collettiva assicurata dalle associazioni di consumatori e utenti.

Per coerenza e nel generale interesse del consumatore, valuti l'Amministrazione l'opportunità di operare l'estensione delle potestà di intervento delle associazioni di categoria anche con riguardo ai predetti settori, con formulazione di questo tipo: *“Le associazioni di cui all'art. 130 possono promuovere anche azioni volte ad inibire l'immissione sul mercato di prodotti non sicuri ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I o di prodotti difettosi ai sensi del Titolo II”*. Si tratterebbe di una norma di aggravamento da ritenere compatibile con la disciplina comunitaria.

c) Carattere innovativo ha il comma 2 dell'art. 133: è una norma che intende tutelare i soggetti che sono chiamati a resistere alle azioni delle associazioni di consumatori e utenti, consentendo loro di chiamare in giudizio altre associazioni che – secondo il loro convincimento – potrebbero assumere posizioni favorevoli alle tesi dello stesso “professionista”.

Non è chiaro se la norma sia ricognitiva del principio processualcivilistico ricavabile dall'articolo 106 c.p.c. ovvero esprima un contenuto innovativo, sul piano dell'obbligo di intervento delle associazioni, di dubbia ragionevolezza e compatibilità con i limiti posti alla delega.

d) Con l'art. 133, comma 3, viene data facoltà alle associazioni di cui al comma 1 di adire la procedura di conciliazione; tale facoltà va estesa ai soggetti di cui all'art. 132, comma 3, in conformità con quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge n. 281 del 1998.

Sempre in relazione al comma 3 dell'art. 133 è anche da notare che la facoltà ora detta è accordata solo alle associazioni, ma, con disposizione integrativa, potrebbe essere opportunamente estesa – nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 Cost. – anche al convenuto in pendenza di giudizio o, per lo meno, nella pendenza del termine di quindici giorni assegnato al soggetto interessato per adempiere spontaneamente a quanto richiesto dalle associazioni ai sensi del comma 6 dell'art. 133 (comma 5 dell'art. 3 della legge n. 281 del 1998).

L'avvio della procedura di conciliazione non dovrebbe, comunque – per evitare intenti meramente dilatori da parte del “professionista” – paralizzare l'azione intrapresa in sede giudiziale,

che dovrebbe proseguire regolarmente, salvo che la procedura di conciliazione non determini la cessazione della materia del contendere, che spetterà al giudice apprezzare.

Potrebbe, perciò, aggiungersi, dopo il comma 6, un nuovo comma del seguente tenore: *“Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai sensi del comma 6 o che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, può attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 3 senza alcun pregiudizio per l’azione giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere”*.

Per lo spostamento dell’ultima parte della disposizione nell’articolo 134, v. *infra*, il punto 16.

e) Il comma 7 dell’art. 133 comporta lo sdoppiamento di una norma unitaria (art. 3, comma 5-*bis*, della legge n. 281 del 1998, introdotto dalla legge comunitaria per il 2001, n. 39 del 2002), relativa sia alla decisione del giudice che al verbale di conciliazione: tale sdoppiamento vale ad evitare possibili confusioni tra provvedimento giurisdizionale e verbale di conciliazione. Tuttavia la formulazione non sembra del tutto chiara perché, quando si parla di obblighi stabiliti dal “provvedimento”, non si precisa che si tratta del provvedimento del giudice stesso.

Inoltre, il comma 5-*bis* del citato art. 3 della legge n. 281 del 1998, riguardo alla richiesta di pagamento, dispone: *“anche su richiesta dell’associazione che ha agito in giudizio”*, mentre appare troppo generico il nuovo testo che si riferisce alla *“parte che vi ha interesse”*.

Infine, il comma 5-*bis* del ripetuto art. 3 recita: *“dispone il pagamento”*, mentre la norma in esame prevede, meno correttamente, *“può disporre”*.

La norma di cui al comma 7 va, pertanto, modificata come segue: *“Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un termine per l’adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento... In caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 4 le parti possono adire il giudice competente con procedimento in camera di consiglio.... Tali somme di denaro sono versate....”*.

f) Il comma 10 dell’art. 133 reca una norma diretta a risolvere talune problematiche interpretative insorte nel tempo; in particolare, essa intende estendere all’azione inibitoria dell’art. 1469-*sexies* c.c. le caratteristiche del giudizio di cui all’art. 133 e, quindi, anche le potestà accordate dall’art. 133, comma 1, che vanno oltre quelle accordate dall’art. 1469-*sexies*.

Senonché, dal momento che il citato art. 1469-*sexies* rimane in vigore, si avrebbe una impropria sovrapposizione o *contaminatio* di norme, possibile fonte di confusione; anche perché il comma in esame continua a fare riferimento, quanto all’art. 1469-*sexies*, alla sola azione inibitoria.

Con l'inserimento dell'art. 1469-*sexies* nel presente codice il problema potrebbe essere risolto mediante adeguato coordinamento normativo.

Per lo spostamento nel presente articolo della disposizione di cui all'attuale art. 135, v. *infra*, il punto 17.

**16. L'articolo 134** introduce disposizioni relative alla composizione extragiudiziale delle controversie.

Al comma 2 occorre precisare come e dove i cittadini potranno essere informati circa gli "organi di composizione extragiudiziale delle controversie"; se già esistenti, fin d'ora debbono essere forniti elementi per individuarli; se non ancora esistenti o individuati, quanto meno dovrebbe essere fatta transitoriamente salva la disciplina che individua nelle Camere di commercio gli organismi di conciliazione in questione (giusta l'art. 3, comma 2, della legge n. 281 del 1998).

Sarebbe anche opportuno precisare – in questo articolo più che al comma 3 dell'art. 133 – che la procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni; a tal fine, potrebbe essere introdotto un comma 3 del seguente tenore: "*Le procedure di composizione di cui al comma 1 e quelle di cui ai commi 3 e ... [quello successivo all'attuale comma 6, se lo si introduce: v. retro, il punto 15.5, lett. d) ] dell'art. 133 sono, in ogni caso, definite entro sessanta giorni*".

**17. L'articolo 135** introduce una norma nuova intitolata: "*Applicabilità ai contratti conclusi con i consumatori*"; tale titolazione appare impropria, poiché non chiarisce a che cosa si riferisca tale "*applicabilità*". Poiché si tratta, evidentemente, dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 134 in materia afferente all'art. 1469-*sexies*, sarebbe opportuno spostare la norma, inserendola in un comma autonomo alla fine dell'articolo 133.

In ogni caso, si tratta di norma che appare eccessivamente generica; per come è formulata non potrebbe neppure escludere, ad esempio, l'inserimento nei contratti di clausole tipo che subordinano l'azione giudiziaria da parte del consumatore alla previa definizione della composizione extragiudiziale di cui all'art. 134.

La norma in questione potrebbe essere così riformulata: "*Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui all'art. 134; le stesse non possono, però, pregiudicare la proposizione, in qualsiasi momento, dell'azione giudiziaria*".

**18.** La Parte VI (articoli 136-138) contiene le disposizioni finali.

**18.** L'articolo 136 è intitolato: "*Irrinunciabilità dei diritti*".

Riguardo a quanto previsto al comma 2, può notarsi che, potendovi essere, astrattamente, legislazioni di settore – anche di altri Stati membri – più favorevoli di quella italiana, non vi è ragione per escludere, in tal caso, la maggiore tutela da esse accordata. Perciò, dopo la parola “condizioni”, va aggiunta la parola “minime”.

**18.2.** L'articolo 137 riguarda gli eventuali aggiornamenti da apportare, in futuro, al codice del consumatore.

Alla penultima riga, dopo le parole “*il presente codice*”, occorrerebbe fare riferimento, per conformità con il periodo precedente, accanto alla possibilità di modifica o integrazione, anche a quella di abrogazione, deroga o sospensione.

Per maggiore chiarezza, la norma può pertanto essere modificata come segue: “*Ogni intervento normativo incidente sul presente codice o sulle materie dallo stesso disciplinate va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute*”.

**18.3.** In adesione a quanto rappresentato in sede di Conferenza unificata, si segnala l'esigenza di inserire, sempre fra le disposizioni finali, una norma del seguente tenore: “*Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'esercizio delle proprie competenze legislative in materia di educazione e informazione del consumatore*”.

**18.4.** L'articolo 138 reca una serie di abrogazioni di norme.

La parte introduttiva del comma 1 andrebbe modificata come segue: “*Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati: ...*”.

Quanto alle norme abrogate, o si citano tutti i testi normativi che hanno in vario modo inciso (con modifiche, integrazioni o abrogazioni) su quelli elencati, oppure (come alla lettera f) vanno riportati tutti; e così occorre precisare:

- alla lettera a), che il d.P.R. n. 224 del 1988 è stato modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25;

- alla lettera b), che la legge n. 126 del 1991 è stata modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;

- alla lettera d), che il d.lgs. n. 74 del 1992 è stato modificato dal d.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 67;

- alla lettera e), che il d.lgs. n. 111 del 1995 è stato modificato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57;

- e così via.

Il comma 2, che vuole fare salva la pregressa soppressione di disposizioni contenute in testi normativi che si va qui ad abrogare, appare pleonastico e fonte – specie nell’ipotesi di elencazione incompleta – di possibili equivoci interpretativi. Esso potrebbe essere sostituito, al più, da una norma generale del seguente tenore: “*Resta ferma ogni abrogazione di norme disposta dalle leggi e dai decreti elencati al comma 1*”.

Il d.P.R. n. 224 del 1988 è stato abrogato *in toto*. Si rinvia a quanto detto con riguardo all’articolo 125 (v. *retro*, al punto 14.7) sull’opportunità del mantenimento della disposizione transitoria di cui all’articolo 16.

18.5. Si rinvia, infine, a quanto sopra detto (v. *retro*, punto 14.3) sull’opportunità di reinserire i due allegati alla normativa in tema di contratti a distanza.

19. Si svolgono, in conclusione, alcune osservazioni sul piano della **tecnica redazionale**.

Il codice ripropone in termini pressoché integrali le disposizioni originarie interessate dal coordinamento.

In via generale, questa operazione di mera trasposizione del testo normativo precedente nel nuovo codice deve confrontarsi con la necessità di apportare talune correzioni, laddove non si è tenuto alcun conto delle normative sopravvenute nella materia speciale delle compravendite immobiliari o in quella generale della disciplina edilizia (si consideri l’esempio prima analizzato dei riferimenti all’istituto, ormai venuto meno, della concessione edilizia: v. *retro*, al punto 12.1).

Ulteriori necessità correttive di una terminologia acriticamente recepita dal testo normativo di riferimento e trasfusa nello schema di codice nascono dall’esigenza redazionale di un raccordo interno formale e sostanziale, che comporti l’uniformità delle denominazioni usate e la coerenza dei vari precetti con i principi generali sanciti dal codice stesso (v., ad esempio, le norme determinative del prezzo, che devono essere tutte ispirate ai principi di trasparenza e di onnicomprensività).

Al riguardo, si rammentano tutte le istruzioni e le direttive impartite dagli organi depositari di competenze normative (Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri), le quali insistono sull’opportunità di usare termini e definizioni omogenei all’interno del medesimo corpo normativo in base alla “Guida alla redazione dei testi normativi” di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 (v. pag. 25) e stabiliscono che nel caso di ripartizione in lettere di un comma le lettere utilizzabili sono quelle dell’alfabeto italiano, con esclusione delle lettere j, k, w, x, y (v., ad esempio, l’art. 84 dello schema, mentre l’art. 47 risulta conforme alla circolare). Inoltre, secondo la circolare in parola (v.

pag. 10) l'uso della lettera iniziale maiuscola deve essere limitato ai soli casi di uso corrente e, comunque, con criteri di uniformità.

Appare inoltre opportuno provvedere ad un arrotondamento delle sanzioni in euro (v. in particolare gli artt. 12, 26, 58, 133).

Nel preambolo, quando si fa riferimento al d.P.R. n. 224 del 1988, è opportuno richiamare anche il decreto legislativo n. 25 del 2001, che lo modifica.

Nelle rubriche di ciascun articolo, va lasciato soltanto il titolo, senza ulteriori indicazioni. Difatti, i riferimenti normativi contenuti nelle rubriche, effettuati nei confronti di norme da abrogare, risultano utili solo per la fase di redazione del codice e debbono essere espunti nella stesura definitiva.

Si ricorda, infine, quanto già affermato *retro*, al punto 3.3, riguardo all'opportunità di inserire anche un indice del codice in oggetto.

## 20. Vanno, infine, apportate le seguenti **correzioni di carattere formale**:

- nella premessa, la proposizione relativa al parere della Conferenza unificata va inserita prima del parere del Consiglio di Stato;

- art. 3, lettera c): dopo la parola "servizi" va posta la virgola;

- art. 6, lettera e): l'espressione "e su metodi" va sostituita da "ed ai metodi";

- art. 10, comma 1: l'espressione "alcune menzioni" va sostituita da "alcuni dati";

- art. 22, comma 1, lettera g): l'espressione "o a altro" va sostituita da "ovvero ad altro";

- art. 26, comma 2: la parola "autorità" va scritta con l'iniziale maiuscola; dopo l'espressione "presente codice", inserire la frase "che sia inibita"; il primo periodo del comma 6 va così riformulato: "L'Autorità provvede con decisione motivata che costituisce atto definitivo". Al comma 6, dopo la parola "illecito" inserire una virgola; al comma 11 va eliminata la parola "definitive"; al comma 12 eliminare la parola "solo";

- art. 28, terza riga: la parola "quelli" va sostituita con "quelle";

- art. 47, comma 1, lettera c): la frase "tutte le tasse o le imposte" va così modificata: "tutte le tasse e le imposte";

- art. 48, comma 1, lettera a): l'espressione "sezione 4" va sostituita da "Sezione IV";

- art. 55, quarta riga: dopo la parola "telematici" va posta una virgola;

- Sez. III (artt. 58 e 59): la rubrica "Disposizioni comuni" appare troppo generica e può essere sostituita da "Sanzioni e controversie";

- art. 60: al comma 1 la parola "medianti" va sostituita da "mediante"; al comma 2 la specificazione dell' "indirizzo geografico" può essere eliminata, bastando il riferimento alla sede;

- art. 61, comma 3: nelle ultime due righe inserire delle virgole dopo le parole “decorre”, “consumatore”, “servizi”;
- art. 64: eliminare la ripetizione delle parole “decreto legislativo”;
- art. 65: correggere la dizione “godimento su” con quella “godimento di”; alla lettera d) sostituire, dopo le parole “per uso abitazione”, la congiunzione aggiuntiva “e” con quella disgiuntiva “o”;
- all’articolo 67, la formula della lettera b) può sintetizzarsi con la seguente: “la durata del contratto ed il termine da cui il consumatore può esercitare il suo diritto di godimento”. Analogamente, alla lett. c), può eliminarsi l’espressione “la previsione di”, tenuto conto che la previsione non è un elemento del contratto; la lett. e) va così riformulata: “la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto”;
- art. 69: sostituire, al comma 1, la frase “indicare le ragioni del recesso” con “specificarne il motivo”;
- art. 71: dopo il numero 61 sostituire il segno del punto con una virgola;
- art. 72, commi 1, 2, 3: sostituire la parola “fidejussione” con “fideiussione”;
- art. 74: sostituire “sono nulli le clausole” con “sono nulle le clausole”;
- art. 77, comma 3: sostituire “articolo 57” con “articolo 58”;
- art. 79: eliminare la frase “estendentisi per un periodo di tempo” e riferire l’aggettivo “comprendente” al sostantivo femminile “durata”; il periodo va pertanto così riformulato: “di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte”;
- art. 84: alla lettera j), dopo le parole “numero minimo di partecipanti”, aggiungere l’avverbio “eventualmente”, anche per coerenza con quanto dispone l’articolo 86, lett. g);
- art. 85, comma 2, lettera d): sostituire “costui” con “questi”;
- art. 88: al comma 2, togliere “al rialzo”, trattandosi di specificazione superflua;
- art. 90: al comma 1 va tolto l’apostrofo dalle parole “un altro”. Al comma 3, dopo “partecipanti” aggiungere “eventualmente”;
- art. 93, comma 1: il periodo “degli articoli....codice civile” va riformulato con l’eliminazione della espressione “e seguenti” per specificare che il rinvio è limitato all’art. 1469-*sexies*;
- art. 93, comma 3: analogamente a quanto detto per il comma 1, l’espressione “dall’articolo 1783 e seguenti” va sostituita dalla seguente “dagli articoli dal 1783 al 1785-*quinquies*”;
- art. 96: al comma 2, modificare la frase “presso la località di partenza” con “nel luogo di partenza”;
- art. 98, comma 5: dopo la parola “finanze” va posta la virgola;

- art. 99, commi 1 e 3: sostituire le parole “dalle leggi” con le seguenti “dalla normativa vigente in materia”;
- al comma 5 dell’articolo 100 vanno eliminate le parole “del presente Titolo”;
- al comma 6 dell’articolo 100 va riprodotto – con la sola sostituzione delle parole “decreto legislativo” con “Titolo” – il testo del comma 6 dell’art. 1 del d.lgs. n. 172 del 2004, in quanto la formulazione ivi contenuta appare più corretta; il comma in questione dovrebbe essere, quindi, del seguente tenore: “6. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- art. 100, comma 6: correggere “nion” con “non”;
- art. 100, commi 1, 2 e 5; art 101, comma 1: la parola “titolo” va scritta con l’iniziale maiuscola;
- art. 101, comma 1, lettera a), n. 3): dopo “eliminazione”, reinserire la virgola, presente nell’art. 2 del d.lgs. n. 172/2004;
- art. 102, comma 7: sostituire “articolo 113” con “articolo 104”;
- art. 104, comma 1, quarta riga: la parola “attraverso” va sostituita con la parola “mediante” per evitarne la ripetizione nella riga successiva;
- articoli 104 e 105: le parole “amministrazioni” e “conferenza” vanno sempre scritte con l’iniziale minuscola (v. anche art. 107, commi 1 e 3);
- art. 105: al comma 1, quarto rigo, il verbo “sono” va sostituito con “è”;
- al comma 10 dell’art. 105, al terzo rigo, valuti il Ministero proponente l’opportunità di sostituire la congiunzione “e” con “o”, per rendere la norma più efficace;
- art. 105: dove si trova la parola Rapex, scrivere RAPEX; anche l’allegato I va modificato [alla prima riga, il riferimento va fatto alla norma (art. 3, lettera e) o all’altra norma in cui verrà collocata tale definizione];
- art. 105, comma 2, lettera a), n. 2: dopo “sicurezza”, inserire la virgola al posto del punto e virgola;
- art. 105, comma 2, lettera a), n. 3, al secondo rigo, la parola “codice” va sostituita con “Titolo”;
- art. 105, al comma 2, lettera d), n. 2): inserire la virgola dopo “perentorio”;
- art. 105, al comma 4: si parla di “autorità competenti”, al comma 5 di “amministrazioni competenti”; la terminologia va uniformata;
- art. 105, al comma 5, secondo rigo, dopo “precauzione e” togliere la virgola;
- art. 105, al comma 6, si può togliere il riferimento alla direttiva, potendosi fare semplice riferimento all’allegato I del codice;

- art. 105, sempre al comma 6, ultima riga: togliere “vigente”;
- art. 105, al comma 8, terzo rigo: togliere la virgola dopo “dell’interno” e inserirla dopo “coordinamento” e dopo “del fuoco”;
- art. 105, ancora al comma 8: togliere le maiuscole alle parole Soccorso, Difesa, Direzione;
- art. 105, sempre al comma 8: sostituire le sigle CNVVF con “Corpo nazionale dei vigili del fuoco” (in conformità con l’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 172 del 2004);
- art. 106, comma 2: alla terza riga, “fase”, non “fasi”;
- art. 107: minuscole per “amministrazioni” e “conferenza”;
- art. 108, comma 2: fare diretto riferimento all’allegato 1, eliminando il riferimento alle linee guida;
- art. 108, comma 3, seconda riga: la parola “amministrazioni” va scritta con l’iniziale maiuscola (cfr. alla prima riga dei successivi commi 4 e 5);
- art. 108, comma 7: sostituire “Comunità europea” con “Unione europea” (vedi anche art. 114, comma 6; art. 124, comma 1); inoltre, va precisato l’organo da cui promana la decisione;
- art. 109: per uniformità la parola “titolo” va scritta con l’iniziale maiuscola (v. anche art. 125, comma 2);
- art. 110 comma 1: le sanzioni, qui come in articoli precedenti e successivi del codice, vanno scritte con la parola “euro” che precede il numero e questo va scritto in lettere e non in cifre;
- art. 114, comma 2: alla seconda riga le parole “il tempo” vanno sostituite con “la data”;
- art. 118: alla seconda riga, secondo periodo: dopo 116, aggiungere “comma 1”;
- art. 129, comma 1: togliere la virgola dopo “produttive”;
- art. 129, comma 2: alla quarta riga togliere la virgola dopo “regioni” e dopo “autonome”; sostituire “articolo 129” con “articolo 130”;
- art. 132, comma 1, quarta riga: dopo “consumatori” aggiungere “e degli utenti”;
- art. 132, comma 1: posporre tra loro le lettere b)/c), nonché le lettere d)/e);
- art. 132, comma 2, lettera c): il riferimento va correttamente fatto alle norme del codice civile novellato, e non alla legge che ha introdotto la novella;
- art. 133, comma 1: dopo “132” e dopo “utenti” togliere le virgole;
- art. 133, comma 4: dopo “Tribunale” togliere la virgola;
- art. 133, comma 7: nel terzo periodo, le parole “Tale somma è versata ... per essere riassegnata” vanno poste al plurale: “Tali somme sono versate ... per essere riassegnate ...”; la parola “Fondo” va scritta con l’iniziale minuscola;
- art. 133, comma 8: l’espressione “articoli 669-bis 3 e seguenti” va corretta come segue: “articoli da 669-bis a 669-quaterdecies”;


- art. 134, comma 1: vanno tolte le virgole prima e dopo la parola “parti”;
- art. 137: dopo “derogate” aggiungere una virgola;
- allegato: è opportuna la esplicitazione del significato del termine “RAPEX” (che va coerentemente scritto con tutte lettere maiuscole anche negli articoli del codice che ad esso fanno riferimento: v. art. 105, commi 3 e 6).

**P.Q.M.**


Esprime parere favorevole con le esposte osservazioni.

Visto:

**Il Presidente della Sezione**  
(Pasquale de Lise)



Per estratto dal Verbale  
**Il Segretario della Sezione**  
(Licia Grassucci)





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'art.9, comma 3, del d.lgs. n.281/97, sullo schema di decreto legislativo recante "Riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori -Codice del consumo"

Rep. Atti n. 812/eu del 16 dicembre 2004

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 16 dicembre 2004

VISTA la legge 29 luglio 2003, n.229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione e, in particolare, l'art.7, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori;

VISTO l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante "Riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori -Codice del Consumo", trasmesso con nota DAGL del 28 ottobre 2004,(prot. 20370);

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica voltasi in data 7 dicembre 2004, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole allo schema, con la richiesta di richiamare, all'art.17 dello schema, relativo alle sanzioni per omissione della indicazione e pubblicità del prezzo per unità di misura, anche i carburanti;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole, con la richiesta di integrazione dell'art.17, secondo quanto definito in sede di riunione tecnica;

RILEVATO che l'UPI ha chiesto, con un documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. sub.A) che, all'interno del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, previsto dall'art.129, vi siano tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata e non dalla Conferenza Stato-Regioni e che il Ministro delle attività produttive ha dichiarato di non essere contrario, ma si è riservato una valutazione finale al riguardo;

RILEVATO altresì che, su proposta del Presidente di questa Conferenza, è stato concordato con il Ministro delle attività produttive l'inserimento, nello schema in esame, della seguente clausola: "Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nell'esercizio delle proprie competenze legislative, in materia di educazione e informazione del consumatore";





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto una migliore specificazione, all'interno dell'art.4, delle modalità e dei soggetti preposti all'attività di educazione e l'inserimento, alla fine, della clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante "Riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori -Codice del consumo"

Il Segretario  
Dott. Riccardo Carpino

*Riccardo Carpino*



Il Presidente  
Prof. Sen. Enrico La Loggia

*Enrico La Loggia*

All. sub A

16/12/04  
Cod. seg.  
[Stampa circolare con firma]



ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI

Unione Province d'Italia



UPI



Unione  
nazionale  
comuni comunità  
enti  
montani

**Conferenza Unificata**  
16 dicembre 2004 - ore 15.00  
Sala Riunioni – via della Stamperia 8

**Punto 3 odg**

***“Parere sullo schema di decreto legislativo recante: “Riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori – Codice del consumo”***

**Emendamento**

PARTE V  
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

TITOLO I

Le Associazioni rappresentative a livello nazionale

Art. 129

(Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)

Al comma 2 sostituire le parole “da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome” con le seguenti:

“da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata”.



PER COPIA CONFORME

N° 3 Fogli

22 DIC. 2004

[Firma]